SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 41

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 19 febbraio 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 36

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1999.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo speciale per la ricerca applicata.

99A1063

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 3 febbraio 1999.

Concessione alla società Grafiche Jodice S.r.l., in Rosate, dell'applicazione dei benefici agevolativi previsti dall'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il pagamento del carico di imposta dovuto in base a dichiarazione afferente l'anno 1992.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto l'art. 5, comma 4, della legge 28 febbraio 1997, n. 30, che ha introdotto un ulteriore comma all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Vista la circolare n. 260/E del 5 novembre 1998, con la quale è stata conferita ai direttori regionali delega per l'adozione degli atti di applicazione e di diniego delle speciali agevolazioni di cui agli articoli 19, commi terzo e quarto, e 39, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Vista l'istanza prodotta in data 23 febbraio 1998, con la quale la società Grafiche Jodice S.r.l., con sede in Rosate (Milano), ha chiesto l'applicazione dei benefici agevolativi previsti dall'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il pagamento del carico di imposta dovuto in base a dichiarazione afferente l'anno 1992, iscritto nei ruoli posti in riscossione alla scadenza di febbraio 1998 per l'importo di L. 94.978.231 adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilità di corrispondere il predetto importo, ma di poter adempiere l'obbligazione tributaria previo accoglimento delle avanzate richieste;

Considerato che, dall'istruttoria esperita secondo le istruzioni impartite con la circolare n. 284/E del 31 ottobre 1997, è emerso che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economico-finanziaria dell'istante, con la conseguente impossibilità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attività produttive della menzionata società;

Ritenuto che la richiesta rientra nelle previsioni del quarto comma dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973;

Decreta:

Il carico tributario di L. 94.978.231, dovuto dalla Grafiche Jodice S.r.l., deve essere rideterminato dalla sezione staccata di Milano, calcolando, in luogo delle irrogate sanzioni che rimangono sospese fino all'esatto e puntuale adempimento di quanto disposto con il presente decreto, sul debito d'imposta, gli interessi sostitutivi nella misura del 9% annuo, a decorrere dal giorno successivo al termine fissato per la presentazione della dichiarazione annuale e fino alla data di scadenza della prima o unica rata del ruolo; all'esatto adempimento i ruoli già sospesi saranno oggetto di tempestivo provvedimento di sgravio.

Il carico così determinato, che tiene conto dell'imposta, degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e degli interessi sostitutivi del 9% annuo è ripartito in dieci rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1999.

Nel provvedimento di esecuzione, va riportato l'intero importo dovuto e sullo stesso calcolato l'ammontare degli interessi di prolungata rateazione ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; la citata sezione staccata provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari.

L'efficacia del presente decreto resta comunque condizionata alla prestazione di idonea garanzia, anche fidejussoria, per la quota-parte di credito eventualmente non tutelato dagli atti esecutivi posti in essere dall'agente di riscossione sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda.

Il mancato pagamento di due rate consecutive produrrà per il contribuente l'automatica decadenza del beneficio accordatogli.

L'agevolazione sarà revocata, con decreto del direttore regionale delle entate ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa ovvero ove sopravvengano fondati pericoli per la riscossione.

Nel caso di decadenza o revoca del beneficio, il concessionario riprenderà la riscossione dell'intero originario carico iscritto nei ruoli, l'eventuale quota-parte di interesse al 9%, nel frattempo versata dalla società, con il ricalcolo degli interessi di cui all'art. 21 rapportati al periodo di effettivo godimento, verrà imputata quale acconto sulle sanzioni nuovamente dovute, per effetto della decadenza ovvero della revoca, mentre la quota-parte garantita da polizza fidejussoria verrà incamerata dall'erario quale acconto del complessivo debito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 3 febbraio 1999

Il direttore regionale: CONAC

99A1163

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 26 gennaio 1999.

Scioglimento della Federazione delle Casse di risparmio delle Venezie.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, contenente disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, contenente disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Considerato che l'art. 161 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia», ha abrogato il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni (Testo unico sulle leggi sulle Casse di risparmio e sui Monti di Pietà di prima categoria) e il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225 (Regolamento per l'esecuzione del testo unico del 1929);

Vista la richiesta del 10 dicembre 1998 con la quale l'ex presidente e legale rappresentante della Federazione delle Casse di risparmio delle Venezie ha chiesto l'emanazione da parte del Ministero del tesoro dell'atto dichiarativo di estinzione della Federazione medesima;

Preso atto delle dichiarazioni del legale rappresentante della Federazione secondo cui «dopo la ripartizione del patrimonio netto la Federazione delle Casse di risparmio delle Venezie non dispone di altro patrimonio e non lascia alcuna struttura organizzativa, alcun dipendente o addetto all'amministrazione, talché non risulta necessario procedere alla fase di liquidazione»;

Considerato che, a seguito della trasformazione in società per azioni degli enti creditizi associati ai sensi della cennata legge n. 218/1990 e del decreto legislativo n. 356/1990, non sussistono più soggetti aventi titolo a partecipare alla Federazione;

Dichiara

l'estinzione della Federazione delle Casse di risparmio delle Venezie, istituita con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1022.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 1999

p. *Il Ministro:* CUSUMANO

99A1220

DECRETO 10 febbraio 1999.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° febbraio 1995, 1° agosto 1995 e 1° febbraio 1996, relativamente alle cedole con godimento 1° febbraio 1999 e scadenza 1° agosto 1999.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 593262/300 del 24 febbraio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 3 marzo 1995, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° febbraio 1995, attualmente in circolazione per l'importo di L. 13.763.000.000.000 (pari ad euro 7.107.983.928,00);

n. 594054/307 del 26 luglio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 1° agosto 1995, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° agosto 1995, attualmente in circolazione per l'importo di L. 14.816.250.000.000 (pari ad euro 7.651.941.210,00);

n. 786336/316 del 25 gennaio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1996, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° febbraio 1996, attualmente in circolazione per l'importo di L. 19.365.000.000.000 (pari ad euro 10.001.170.440,00);

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero del tesoro;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° febbraio 1999 e scadenza 1° agosto 1999;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con godimento 1° febbraio 1999, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro, relativamente alle cedole di scadenza 1° agosto 1999, è accertato nella misura dell'1,80% per tutti i certificati di credito sottoindicati:

CCT settennali 1° febbraio 1995/2002 (codice titolo 36712), cedola n. 9;

CCT settennali 1° agosto 1995/2002 (codice titolo 36726), cedola n. 8;

CCT settennali 1° febbraio 1996/2003 (codice titolo 36746), cedola n. 7.

In applicazione dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, gli oneri per interessi

ammontano, salvo eventuali future operazioni di riacquisto sul mercato dei suddetti CCT con le disponibilità del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», a complessive L. 862.994.997.615 così ripartite:

L. 247.733.568.715 per i CCT settennali 1° febbraio 1995/2002 (codice titolo 36712);

L. 266.692.035.720 per i CCT settennali 1° agosto 1995/2002 (codice titolo 36726);

L. 348.569.393.180 per i CCT settennali 1° febbraio 1996/2003 (codice titolo 36746),

e faranno carico al capitolo 4691 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 1999

p. *Il direttore generale:* LA VIA

99A1221

DECRETO 10 febbraio 1999.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° marzo 1993, relativamente alla tredicesima cedola, con godimento 1° marzo 1999 e scadenza 1° settembre 1999.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale n. 100238/275 del 22 febbraio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 1° aprile 1993, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° marzo 1993, attualmente in circolazione per l'importo di L. 8.670.000.000.000 (pari ad euro 4.477.673.520,00);

Visto, in particolare, l'art. 2 del suindicato decreto ministeriale il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso di interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministero del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso di interesse semestrale dei suddetti certificati di credito relativamente alla cedola con godimento 1° marzo 1999 e scadenza 1° settembre 1999;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse della cedola con godimento 1° marzo 1999, relativa ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto ministeriale indicato nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro settennali 1° marzo 1993/2000 (codice titolo 36629) relativamente alla tredicesima cedola, di scadenza 1° settembre 1999, è determinato nella misura del 2,05%.

In applicazione dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, gli oneri per interessi ammontano, salvo eventuali future operazioni di riacquisto sul mercato dei suddetti CCT con le disponibilità del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», a complessive L. 177.734.690.585 e faranno carico al capitolo 4691 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 1999

p. *Il direttore generale:* LA VIA

99A1222

DECRETO 10 febbraio 1999.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 1° novembre 1998 e scadenza 1° novembre 2029, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 5 febbraio 1999 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 4.389 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 11 novembre 1998, 12 dicembre 1998, 11 gennaio 1999, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei buoni del Tesoro poliennali 5,25% con godimento 1° novembre 1998 e scadenza 1° novembre 2029;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5,25% con godimento 1° novembre 1998 e scadenza 1° novembre 2029, fino all'importo massimo di nominali 2.500 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, citato nelle premesse, recante l'emissione della quinta e sesta tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 11 gennaio 1999.

Ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 15 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 20 luglio 1998, a partire dalla data di regolamento della presente emissione, possono essere sottoposte alla Banca d'Italia le richieste di separazione delle «componenti cedolari» dal «mantello» del titolo (operazioni di «coupon stripping»). Il taglio minimo delle singole componenti separate sarà pari a un centesimo di euro. L'importo minimo oggetto delle predette operazioni di «coupon stripping» sarà pari a 1.000 euro. L'ammontare complessivo massimo dei buoni che può essere oggetto di tali operazioni non può superare il 75% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, entro le ore 13 del giorno 15 febbraio 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto dell'11 gennaio 1999.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della ottava tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto dell'11 gennaio 1999, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 15 febbraio 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei buoni del Tesoro poliennali trentennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 febbraio 1999, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per centosei giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di lire 1936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 febbraio 1999.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1999 faranno carico al capitolo 4675 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2029, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 1999

Il Ministro: CIAMPI

99A1200

DECRETO 10 febbraio 1999.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,25%, di durata quinquennale, con godimento 1° febbraio 1999, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 5 febbraio 1999 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 4.389 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 26 gennaio 1999, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei buoni del Tesoro poliennali 3,25% - 1° febbraio 1999/2004;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,25% - 1° febbraio 1999/2004, fino all'importo massimo di nominali 2.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 26 gennaio 1999, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 26 gennaio 1999.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 26 gennaio 1999, entro le ore 13 del giorno 15 febbraio 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 26 gennaio 1999.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 26 gennaio 1999, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 15 febbraio 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei buoni del Tesoro poliennali quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 febbraio 1999, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per sedici giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di lire 1936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 febbraio 1999.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1999 faranno carico al capitolo 4675 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2004, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 1999

Il Ministro: CIAMPI

99A1201

DECRETO 10 febbraio 1999.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 3%, di durata triennale, con godimento 15 febbraio 1999, prima e seconda tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 5 febbraio 1999 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 4.389 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 3% con godimento 15 febbraio 1999 e scadenza 15 febbraio 2002, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 3% con godimento 15 febbraio 1999 e scadenza 15 febbraio 2002, fino all'importo massimo di 3.000 milioni di euro, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 11 e 12.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 febbraio ed il 15 agosto di ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, i buoni sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

Il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari autorizzati, di cui all'art. 30 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, accrediteranno i relativi importi nei conti di deposito intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, relativamente al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 15 febbraio 2002, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Gli eventuali accreditamenti in lire sono effettuati moltiplicando il valore in euro degli interessi, così come determinato al comma precedente, per il tasso di conversione irrevocabile lira/euro, arrotondando, ove necessario, il risultato ottenuto alle cinque lire più vicine.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 4.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a), b)* e *c)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1, del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la Consob ai sensi dell'art. 16, comma 4, del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)*, del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 20, comma 1, del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,25%.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 6.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale né superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 7.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 15 febbraio 1999, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 4.

Art. 8.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 9.

In relazione al disposto del precedente art. 1, secondo cui i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 8.

Art. 10.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 11.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti buoni per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 15 febbraio 1999.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche. Eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta non verranno presi in considerazione.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 7 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro né superiore all'intero importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime.

Art. 12.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei buoni del Tesoro poliennali triennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 13.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 febbraio 1999, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per due giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 14.

Il 17 febbraio 1999 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore in lire italiane del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di lire 1936,27, unitamente al rateo di interesse del 3% annuo lordo, dovuto allo Stato, per due giorni.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 15.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi buoni è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Art. 16.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1999 faranno carico al capitolo 4675 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2002, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione

economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 1999

Il Ministro: CIAMPI

99A1202

DECRETO 15 febbraio 1999.

Determinazione dell'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, recante norme per il contenimento della spesa previdenziale e l'adeguamento delle contribuzioni, il quale all'art. 13 dispone che l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria è pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso;

Visto il decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito nella legge 29 luglio 1996, n. 402, il quale all'art. 3, comma 4, stabilisce che, a decorrere dal 1° luglio 1996, è determinata in sei punti la maggiorazione di cui al sopracitato art. 13, primo comma, del decreto-legge n. 402/1981, convertito, con modificazioni, nella legge n. 537/1981;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, la quale all'art. 14 stabilisce che ferme restando le maggiorazioni previste in materia di regolamentazione rateale dei debiti contributivi previdenziali ed assistenziali e di sanzioni in caso di ritardato o omesso versamento degli stessi, con effetto dal 1° gennaio 1999, per la determinazione del tasso di interesse di differimento e di dilazione di cui al suddetto art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni, è preso a base il tasso ufficiale di sconto;

Visto il provvedimento della Banca d'Italia in data 23 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 dicembre 1998, con il quale il tasso di sconto viene fissato al 3%;

Considerato che occorre provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, dell'art. 3, comma 4, del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito in legge 29 luglio 1996, n. 402 e dell'art. 14 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria è fissato nella misura del 9 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Roma, 15 febbraio 1999

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
CIAMPI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
BASSOLINO

99A1199

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 28 gennaio 1999.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «terapista della riabilitazione».

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano una formazione professionale di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «titulo de diplomado en fisioterapia» rilasciato alla sig.ra Juana Echarri Marculeta, cittadina spagnola;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «terapista della riabilitazione», conseguito in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della conferenza dei servizi di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo espresso nella seduta del 21 dicembre 1998;

Decreta:

Il «titulo de diplomado en fisioterapia» rilasciato in Spagna, in data 8 giugno 1988 alla sig.ra Juana Echarri Marculeta, nata a Onate (Guipùzcoa) il 7 febbraio 1950, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «terapista della riabilitazione», ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 1999

Il dirigente generale: D'ARI

99A1086

DECRETO 8 febbraio 1999.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di «vigilatrice d'infanzia».

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «kinderkrankenschwester» conseguito in Germania dalla sig.ra Wulff Sylvia;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «vigilatrice d'infanzia», conseguito in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Visto l'art. 14, comma 9, del suddetto decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Decreta:

Il titolo di studio «kinderkrankenschwester», conseguito in Germania in data 27 settembre 1988, dalla sig.ra Wulff Sylvia, nata a Schmallenberg (Germania) il 9 ottobre 1966, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «vigilatrice d'infanzia» ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, subordinatamente all'iscrizione al relativo albo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 1999

Il dirigente generale: D'ARI

99A1085

DECRETO 8 febbraio 1999.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «odontotecnico».

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «zahntechniker» conseguito in Germania dal sig. Caso Giuseppe, cittadino tedesco;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «odontotecnico» che si consegue in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Visto l'art. 14, comma 9, del suddetto decreto legislativo;

Ritenuto il titolo in esame identico ad altri già riconosciuti con precedenti provvedimenti;

Decreta:

Il titolo di studio, diploma di «zahntechniker», conseguito in Germania in data 13 febbraio 1988, dal sig. Caso Giuseppe, nato a Castellammare di Stabia, in data 5 febbraio 1967, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «odontotecnico», ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 1999

Il dirigente generale: D'ARI

99A1087

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 24 agosto 1998.

Modificazione alla tabella della consistenza degli organici provinciali del personale docente della scuola materna per l'anno scolastico 1998-99.

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale n. 331 del 24 luglio 1998 contenente disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola per il triennio 1998-99 - 2000-2001;

Considerato che l'art. 24, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 331/1998 prevede che «nei limiti degli organici complessivamente definiti a livello nazionale si procederà, con decreto ministeriale, all'eventuale redistribuzione di posti tra circoscrizioni provinciali, nell'ambito di ciascun grado di scuole, in relazione all'accertamento di maggiori o minori esigenze rispetto alle previsioni»;

Ritenuta la necessità di dare attuazione alla suddetta previsione sulla base delle maggiori e minori esigenze accertate relativamente alla scuola materna in alcune circoscrizioni provinciali;

Decreta:

La tabella *C*-1, colonna *c),* allegata al decreto ministeriale n. 331 del 24 luglio 1998 con la quale è stata stabilita la consistenza degli organici provinciali del personale docente di scuola materna per l'anno scolastico 1998-99 è modificata dalla tabella allegata al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di legge.

Roma, 24 agosto 1998

Il Ministro: BERLINGUER

Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1998
Registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 331

ALLEGATO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
SERVIZIO SCUOLA MATERNA

Province	Organico 98/99 di cui col. *c)* tab. *C*1 D.M. n. 331/98	Organico modificato 98/99	Differenza organico
	A	B	(B-A)
Agrigento	995	995	0
Alessandria	513	513	0
Ancona	838	838	0
Arezzo	444	442	– 2
Ascoli Piceno	687	683	– 4
Asti	204	204	0
Avellino	993	993	0
Bari	2.646	2.646	0
Belluno	248	248	0
Benevento	726	727	1
Bergamo	610	610	0
Biella	256	256	0
Bologna	665	665	0
Brescia	846	846	0
Brindisi	972	969	– 3
Cagliari	1.009	1.009	0
Caltanissetta	585	585	0
Campobasso	398	398	0
Caserta	1.624	1.624	0
Catania	1.554	1.554	0
Catanzaro	1.015	1.015	0
Chieti	704	700	– 4
Como	458	458	0
Cosenza	1.620	1.620	0
Cremona	380	380	0
Crotone	491	491	0
Cuneo	791	791	0
Enna	460	460	0
Ferrara	170	170	0
Firenze	1.234	1.234	0
Foggia	1.254	1.254	0
Forlì	414	414	0
Frosinone	1.173	1.170	– 3
Genova	693	693	0
Gorizia italiana	183	186	3
Gorizia slovena	27	27	0
Grosseto	289	288	– 1
Imperia	280	284	4
Isernia	213	213	0
L'Aquila	559	557	– 2
La Spezia	254	254	0
Latina	1.072	1.070	– 2
Lecce	1.612	1.612	0
Lecco	254	254	0
Livorno	302	302	0
Lodi	226	226	0
Lucca	556	556	0
Macerata	519	519	0
Mantova	595	595	0
Massa Carrara	326	326	0
Matera	520	520	0
Messina	1.121	1.121	0
Milano	3.140	3.140	0
Modena	566	568	2
Napoli	6.145	6.145	0
Novara	362	362	0
Nuoro	606	606	0
Oristano	239	239	0
Padova	378	382	4
Palermo	1.299	1.299	0
Parma	265	265	0
Pavia	439	447	8

Province	Organico 98/99 di cui col. *c)* tab. *C1* D.M. n. 331/98 A	Organico modificato 98/99 B	Differenza organico (B-A)
Perugia	1.054	1.054	0
Pesaro Urbino	519	519	0
Pescara	551	551	0
Piacenza	264	268	4
Pisa	512	512	0
Pistoia	323	323	0
Pordenone	262	262	0
Potenza	845	845	0
Prato	191	191	0
Ragusa	782	774	– 8
Ravenna	264	264	0
Reggio Calabria	1.064	1.064	0
Reggio Emilia	252	252	0
Rieti	337	337	0
Rimini	218	218	0
Roma	3.037	3.037	0
Rovigo	195	195	0
Salerno	2.306	2.306	0
Sassari	812	807	– 5
Savona	300	300	0
Siena	358	358	0
Siracusa	748	748	0
Sondrio	281	281	0
Taranto	966	966	0
Teramo	670	668	– 2
Terni	306	306	0
Torino	2.302	2.302	0
Trapani	615	615	0
Treviso	431	431	0
Trieste italiana	102	102	0
Trieste slovena	47	47	0
Udine	707	707	0
Varese	492	492	0
Venezia	713	713	0
Verbano Cusio Ossola	208	208	0
Vercelli	252	252	0
Verona	581	581	0
Vibo Valentia	524	524	0
Vicenza	614	624	10
Viterbo	488	488	0
Totale . . .	75.510	75.510	0

99A1198

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 30 novembre 1998.

Disciplina delle zone di tutela biologica.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, riguardante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il V Piano triennale della pesca marittima, adottato con decreto ministeriale 24 marzo 1997, che contempla, tra le misure tendenti a limitare lo sforzo di pesca, anche la previsione di periodi di interruzione tecnica;

Vista la legge 21 maggio 1998, n. 164, recante misure in materia di pesca ed acquacoltura;

Visti i decreti ministeriali 16 giugno 1998 e 9 luglio 1998 con i quali sono state rispettivamente fissate le interruzioni tecniche dell'attività di pesca per l'anno 1998 e disciplinate le modalità di attuazione delle relative misure sociali di accompagnamento;

Ritenuto necessario prorogare il termine di entrata in vigore del regime delle zone di tutela biologica, previste dall'art. 9 del decreto ministeriale 16 giugno 1998 e dall'art. 1 del decreto ministeriale 9 luglio 1998, al fine di acquisire definitivi elementi di valutazione da parte delle associazioni professionali della pesca e degli istituti scientifici incaricati di valutare le risorse demersali;

Ritenuta altresì l'opportunità di acquisire in materia le indicazioni parlamentari derivanti dall'indagine conoscitiva sugli strumenti di politica della pesca;

Sentiti la Commissione consultiva centrale della pesca e il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare che, nella seduta del 3 novembre 1998, hanno reso, all'unanimità, parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

1. La disciplina delle zone di tutela biologica, di cui all'art. 9 del decreto ministeriale 16 giugno 1998 disciplinante le modalità di interruzione tecnica della pesca, è emanata entro il 28 febbraio 1999, avuto riguardo alle indicazioni parlamentari derivanti dalla indagine conoscitiva sugli strumenti di politica della pesca ed alle risultanze della ricerca scientifica;

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1998

Il Ministro: DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1999
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 6

99A1149

DECRETO 4 gennaio 1999.

Modificazione alla graduatoria delle unità da ammettere al ritiro dell'autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Civitavecchia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1998, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con il quale l'unità da pesca iscritta nei RR.NN.MM.GG. di Civitavecchia al numero CV 2174 - T.S.L. 1,42, H.P. 74, lunghezza pp. 6,58, di proprietà del sig. Gallo Raffaello, armata dalla cooperativa pescatori «Villaggio pescatori», è stata inserita nella graduatoria delle unità da ammettere al ritiro dell'autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica nel compartimento marittimo di Civitavecchia, ai sensi del decreto ministeriale 21 luglio 1998 concernente «l'adozione delle misure del piano vongole, in attuazione della legge 21 maggio 1998, n. 164»;

Vista la comunicazione in data 1° dicembre 1998, protocollo 23450, della Capitaneria di porto di Civitavecchia che segnala per la suddetta unità la mancanza di elementi probatori relativamente all'effettivo esercizio della pesca dei molluschi bivalvi almeno per una campagna di pesca a partire dal 1° luglio 1995;

Tenuto conto del disposto di cui al succitato decreto ministeriale 21 luglio 1998 ed, in particolare, degli articoli 3, comma 5, lettera *a)*, e 4, punto 1;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 3, comma 5, lettera *a)*, del decreto ministeriale 21 luglio 1998, in premessa citato, l'unità da pesca iscritta nei RR.NN.MM.GG. di Civitavecchia al numero CV 2174 - T.S.L 1,42, H.P. 74, lunghezza pp. 6,58, è ammessa obbligatoriamente al ritiro dell'autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica nell'ambito del compartimento marittimo di Civitavecchia e, pertanto, al titolare dell'unità - Cooperativa pescatori «Villaggio pescatori» è corrisposta l'indennità di lire 125 milioni, quale misura ridotta prevista dall'art. 4, punto 1, del medesimo decreto ministeriale.

Il presente decreto, trasmesso all'organo di controllo per la registrazione, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 1999

Il direttore generale: AMBROSIO

Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1999
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 11

99A1223

DECRETO 11 gennaio 1999.

Proroga del termine per il rilascio delle licenze di pesca nei compartimenti marittimi della Sardegna.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, recante la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41 e, in particolare l'art. 4, e successive modificazioni, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, concernente nuove disposizioni in materia di licenza di pesca;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1997, recante nuove disposizioni in materia di licenza di pesca;

Visti il quarto ed il quinto piano triennale della pesca marittima e dell'acquacoltura nelle acque marine e salmastre 1994-96 e 1997-99, adottati rispettivamente con decreti ministeriali 21 dicembre 1993 e 24 marzo 1997;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1998, concernente una proroga del termine di presentazione delle istanze di nulla osta per le iniziative finanziate dalla regione Sardegna in materia di pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 12 giugno 1998, concernente il rilascio delle licenze di pesca nei compartimenti della Sardegna;

Avuto riguardo per le intese raggiunte con la regione Sardegna finalizzate a consentire la realizzazione delle iniziative finanziate dalla medesima regione e già comunicate con le note citate nelle premesse dei decreti ministeriali 19 febbraio 1997 e 12 giugno 1998;

Ritenuta la necessità di prorogare ulteriormente i termini per la presentazione delle istanze per la realizzazione delle citate iniziative finanziate dalla regione Sardegna;

Sentito il comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e la commissione consultiva centrale della pesca marittima, che, nella seduta del 14 dicembre 1998, hanno reso parere favorevole;

Decreta:

Art 1.

1. I termini di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 1° aprile 1998 ed al medesimo articolo del decreto ministeriale 12 giugno 1998 sono prorogati fino al trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 11 gennaio 1999

Il Ministro: DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1999
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 12

99A1226

DECRETO 12 gennaio 1999.

Modalità di trasferimento per la pesca d'altura nel Mar Mediterraneo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

Vista la legge 14 lulio 1965, n. 963, e successive modificazioni recante la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, avente ad oggetto il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1997, con il quale è stato approvato il V Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura 1997-1999;

Vista la legge 27 febbraio 1998, n. 30, di conversione, in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione;

Visto, in particolare, l'art. 6-*bis* della succitata legge 27 febbraio 1998, n. 30;

Considerata l'attuale disponibilità nell'ambito del segmento del programma di orienatamento pluriennale della flotta peschereccia dell'Italia per il periodo 1997-2001 (POP IV) avente come obiettivo globale 38.424 GT e 166.580 KW;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti così come modificata dal decreto-legge n. 543 del 23 ottobre 1996 convertito con legge n. 639 del 20 dicembre 1996;

Sentiti la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima ed il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche nel mare che, all'unanimità, hanno reso parere favorevole nella seduta del 14 dicembre 1998;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli armatori di unità attualmente abilitate all'esercizio della pesca «ravvicinata» nelle acque marittime fino ad una distanza di 20 miglia dalla costa, possono ottenere il trasferimento di categoria al fine di poter effettuare la pesca d'altura nel Mar Mediterraneo, sempreché trattasi di unità aventi i requisiti tecnici e le dotazioni di sicurezza prescritti per tale tipo di attività.

2. Per essere ammessi al procedimento di cui al punto 1, gli interessati devono presentare istanza in bollo al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura - Viale dell'Arte, 16 - 00144 Roma Eur, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. In caso di raccomandata con ricevuta di ritorno, fa fede il timbro postale di spedizione.

3. Le domande sono ammesse secondo l'ordine determinato dalla lunghezza decrescente delle unità - non inferiori a 24 metri (fuori tutto).

4. A parità di caratteristiche tecniche, è accordata la priorità alle unità precedentemente abilitate all'esercizio della pesca mediterranea ed alle imprese di pesca già armatrici di unità abilitate a tale tipo di pesca.

5. Terminate le istruttorie in merito alle domande di cui ai precedenti punti 3 e 4 e perdurando la disponibilità del plafond nel segmento della pesca mediterranea, sono ammesse le istanze per unità aventi lunghezza compresa tra 18 e 24 metri fuori tutto.

Il presente decreto, trasmesso all'organo di controllo per la registrazione, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 1999

Il direttore generale: AMBROSIO

Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1999
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 13

99A1224

DECRETO 13 gennaio 1999.

Determinazione dell'attribuzione di licenze di pesca per i Paesi terzi extramediterranei.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 165, recante modifica alla legge 17 febbraio 1982, n. 41;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'art. 12;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, modificata dal decreto-legge n. 543 del 23 ottobre 1996 e convertito in legge n. 639 del 20 dicembre 1996, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Considerata la necessità di predisporre i criteri per l'attribuzione delle possibilità di pesca sulla base di accordi UE-Paesi terzi extramediterranei;

Sentiti il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima che, nella seduta del 13 gennaio 1999, hanno espresso parere favorevole all'unanimità;

Decreta:

Art. 1.

1. In caso di accordi di pesca vigenti, le possibilità di pesca sono attribuite sulla base della presenza effettiva del naviglio da pesca, registrata nel Paese terzo nel triennio precedente, dando la priorità alle navi con maggiore presenza nell'area geografica nel medesimo triennio (maggior numero di mesi, con riguardo anche alle licenze di tipo privato).

2. A parità di anzianità è assegnata una possibilità di pesca a ciascun armatore interessato.

Art. 2.

1. In caso di nuovi accordi, è assegnata una possibilità di pesca a ciascun armatore interessato. In caso di concorrenza di domande, è formata una graduatoria con l'applicazione del criterio di cui al successivo comma.

2. Eventuali ulteriori possibilità sono attribuite in virtù della consistenza armatoriale di ciascuna impresa richiedente.

Art. 3.

In caso di rinnovo dell'accordo, si applicano i criteri di cui all'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto, registrato dall'organo di controllo, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 1999

Il direttore generale: AMBROSIO

Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1999
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 14

99A1225

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 17 dicembre 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ORISTANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite nei confronti delle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile;

Acquisito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella riunione del 14 ottobre 1998;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa «Buon cammino» a r.l., con sede in Milis (Oristano), costituita per rogito notaio dott. Piero Angotzi in data 12 settembre 1994, repertorio n. 50849, registro società n. 5351, tribunale di Oristano, BUSC n. 1082/269951;

2) società cooperativa «M.I.S. Parchi» a r.l., con sede in Oristano, costituita per rogito notaio dott. Pierluisa Cabiddu in data 14 gennaio 1992, repertorio n. 7818, registro società n. 4755, tribunale di Oristano, BUSC n. 1030/257520;

3) società cooperativa «C.A.O. - Cooperativa allevatori ovini» a r.l., con sede in Nurachi (Oristano), costituita per rogito notaio dott. Fernando Lettera in data 2 aprile 1979, repertorio n. 580, registro società n. 1932, tribunale di Oristano, BUSC n. 596/170037.

Oristano, 17 dicembre 1998

Il direttore reggente: MASSIDDA

99A1197

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

DELIBERAZIONE 23 dicembre 1998.

Modificazioni alla deliberazione 30 luglio 1997 con la quale è stato approvato il regolamento concernente l'Albo degli assuntori, i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti e le modalità per l'iscrizione all'Albo stesso, nonché il disciplinare sulle condizioni generali delle convenzioni di assuntoria relative alle operazioni esecutive di intervento nel mercato agricolo. (Deliberazione n. 576).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DEL GOVERNO
DELL'AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI
NEL MERCATO AGRICOLO

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 30 del 14 febbraio 1985, di approvazione dello statuto-regolamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1995 con il quale il dott. Camillo De Fabritiis è stato nominato commissario straordinario del Governo dell'A.I.M.A. ed il decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 1997 con il quale l'avv. Edilberto Ricciardi è stato nominato, in sostituzione del primo, Commissario Straordinario del Governo dell'A.I.M.A., nonché i decreti del Presidente della Repubblica del 19 gennaio 1998 e del 30 luglio 1998 di proroga dell'incarico;

Vista la deliberazione commissariale 30 luglio 1997 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 1° settembre 1997 - con la quale sono stati approvati il regolamento concernente l'Albo degli assuntori, i requisiti soggetti ed oggettivi richiesti e le modalità per l'iscrizione all'Albo stesso, nonché il disciplinare sulle condizioni generali delle convenzioni di assuntoria relative alle operazioni esecutive di intervento nel mercato agricolo;

Vista la relazione della direzione generale in data 26 giugno 1998 con la quale si propongono al comitato consultivo alcune istanze di iscrizione all'Albo degli assuntori dell'A.I.M.A., nonché la proroga al 31 dicembre 1998 - settori cereali e carne, ed al 31 ottobre 1998 - settore olio, del termine del rapporto di assuntoria, già in essere, per quei produttori che ancora detengono prodotto all'intervento, anche ratificando le pregresse situazioni per gli assuntori che abbiano detenuto prodotto, seppure per un tempo limitato, oltre la scadenza dei termini, così come fissato dal nuovo regolamento 30 luglio 1997;

Vista la relazione della direzione generale del 16 ottobre 1998 con la quale si trasmettono:

proposte di deliberazione concernenti le istanze di iscrizione all'Albo degli assuntori;

proposte di proroga dei termini per le preesistenti iscrizioni di assuntoria;

proposte di modifica al regolamento ed al disciplinare di cui alla deliberazione 30 luglio 1997;

Visto il parere espresso, su proposta della direzione generale dell'A.I.M.A., dal comitato consultivo nazionale dell'A.I.M.A. nelle sedute del 3 settembre 1998 e del 29 settembre 1998 — a seguito delle osservazioni presentate dalle organizzazioni professionali, dalla Confcooperative e dall'Anca/Lega con nota del 5 agosto 1998 — in ordine ad alcuni punti in merito al disciplinare ed al regolamento di assuntoria;

Vista la successiva relazione della Direzione generale con la quale si propongono ulteriori modifiche;

Visto il parere espresso dal comitato consultivo nazionale nella riunione del 24 novembre 1998, in merito ad ulteriori modifiche ed integrazioni al testo;

Considerato che le proposte contenute nei pareri espressi dal comitato consultivo nazionale nelle adunanze del 29 settembre 1998 e del 24 novembre 1998 siano condivisibili;

Ritenuto, pertanto, di dover modificare la deliberazione del 30 luglio 1997 recante il regolamento concernente l'Albo degli assuntori, i requisiti soggettivi ed oggettivi e le modalità di iscrizione all'Albo stesso nonché il disciplinare sulle condizioni generali delle convenzioni di assuntoria relative alle operazioni esecutive di intervento nel mercato agricolo;

Delibera:

1) di apportare le seguenti modifiche alla deliberazione del 30 luglio 1997:

REGOLAMENTO

Art. 3, 6° capoverso, viene così sostituito:

I costi delle verifiche dovranno essere anticipati dai richiedenti l'iscrizione o la variazione solo se sarà possibile preventivarne l'entità; altrimenti potranno essere anticipati dall'A.I.M.A. e dovranno essere rimborsati, entro trenta giorni dalla richiesta dai soggetti sottoposti a verifica.

Art. 8, 4° comma:

In assenza di certificazione dei processi, l'A.I.M.A. effettuerà le verifiche per accertare che le strutture poste a disposizione, sia per quanto riguarda l'entrata, l'uscita, che la conservazione del prodotto, presentino caratteristiche di idoneità e di conformità alle prescri-

zioni comunitarie, tenuto anche conto delle osservazioni sinora rappresentate dai Servizi della U.E. in sede di controlli presso gli assuntori.

La verifica dell'A.I.M.A., in sostituzione delle certificazioni di processo, potrà essere attivata esclusivamente per le certificazioni da presentare entro il termine di aprile 2000.

Art. 9, paragrafo 1, punto 7, lettera b):

si è ritenuto opportuno integrare i dati con l'inserimento anche della capacità per localizzazione a disposizione dell'A.I.M.A. e, pertanto dopo le parole «la quantità» inserire le parole «la capacità».

Par. 3, punto 12, aggiungere le parole:

«qualora la certificazione della ASL non possa essere prodotta, per motivi non addebitabili al richiedente l'iscrizione, in fase istruttoria vengono considerate valide anche idonee certificazioni igienico-sanitarie rilasciate da altre pubbliche amministrazioni e certificazioni di prevenzione infortuni sul lavoro conformi alle seguenti norme:

autocertificazione di valutazione dei rischi come da decreto legislativo n. 626/1994;

attestazione rilasciata dalla ditta che ha effettuato i lavori di messa a terra in relazione alla legge n. 46/1990;

controllo installazioni e dispositivi contro le scariche atmosferiche (art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 e decreto ministeriale 22 febbraio 1965).

I soggetti per i quali è applicabile il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, dovranno trasmettere all'A.I.M.A. anche copia dell'autocertificazione resa in conformità al suddetto decreto legislativo ed alla circolare 7 agosto 1998 n. 11, e già presentata all'autorità sanitaria competente per territorio».

Art. 10, penultimo capoverso:

Sostituire: «del successivo art. 12», con: «del successivo art. 11».

Art. 11, punto 2):

Sostituire: «di cui al precedente art. 11», con: «di cui al precedente art. 10».

Tabella A, inserire all'inizio:

Riferimenti identificativi:

Magazzino = ubicazione dell'impianto (indirizzo completo e/o riferimenti catastali), ossia unità di deposito.

Sottomagazzino = sottounità di deposito (magazzini piani o perimetrazioni siti nell'interno del magazzino).

Localizzazione = sottounità di deposito contenente la stessa qualità di prodotto (celle frigorifere, i singoli silos, botti, tini, serbatoi, cisterne o vasche poste all'interno di ogni singolo sottomagazzino).

Secondo capoverso, viene così modificato:

«Ogni impianto di deposito e conservazione, che trovasi collocato al piano terra, dovrà essere sopraelevato dal terreno di almeno cm 50. Ogni impianto di deposito e conservazione che non possieda tale requisito deve essere dotato di attrezzature ed opere ritenute idonee dall'Azienda (es.: canalizzazioni e pompe di aspirazione) per evitare conseguenze dannose e, comunque adeguate per assicurare la conservazione del prodotto rispetto ad eventi atmosferici e/o a deterioramenti».

Dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente:

«Ai soli assuntori del settore alcolevinico e da frutta che, operando nell'invecchiamento di acquaviti o distillando anche da prodotti non vinosi, effettuino una distillazione diversificata comunque destinata all'intervento, è consentito l'utilizzo di una parte delle capacità iscritte all'Albo, previa preventiva presentazione di un dettagliato programma. Tale programma, valido sino all'effettivo conferimento del prodotto A.I.M.A., dovrà contenere l'indicazione specifica delle localizzazioni di cui si chiede l'utilizzo e dovrà essere inviato alla competente divisione alla commercializzazione e da questa autorizzato con apposito nulla osta.

Sempre nel medesimo settore dell'invecchiamento, in considerazione dell'atipicità dei contenitori in legno pregiato utilizzati (botti e tini soggetti a rapido deterioramento se lasciati vuoti), è ammesso il riempimento degli stessi anche con prodotto non di intervento. Tale deroga è consentita per il solo periodo di mancata utilizzazione da parte dell'A.I.M.A.; i contenitori in questione dovranno comunque essere messi a disposizione dell'Azienda al massimo entro tre giorni dalla richiesta della competente divisione alla commercializzazione.

DISCIPLINARE

Art. 3, 1° comma, 2° riga, dopo la parola «assuntore è» aggiungere:

«tenuto a mettere a disposizione dell'A.I.M.A., nell'ambito dei magazzini iscritti all'Albo le localizzazioni prescelte, nonché a garantire l'entrata, la movimentazione interna e l'uscita del prodotto; l'assuntore è, altresì».

Dopo *il primo comma,* inserire:

«Personale dell'A.I.M.A. o suoi delegati effettueranno le operazioni di prelevamento di campioni rappresentativi della merce successivamente alle operazioni di accertamento previste all'art. 6 del disciplinare».

Nell'ultimo comma sostituire le parole «di una campagna» con «di due campagne».

Art. 5, secondo comma, ultima riga, dopo la parola «magazzino» inserire le parole «e le localizzazioni».

Art. 5, 5° comma, alla fine inserire:

«L'eventuale e temporanea inagibilità del magazzino o delle localizzazioni deve essere immediatamente

comunicata dall'assuntore all'A.I.M.A. per le successive decisioni, indicandone le cause ed i tempi tecnici necessari al relativo ripristino, fermo restando la facoltà dell'A.I.M.A. di valutare la congruità dei tempi indicati».

Art. 6, comma 5°, aggiungere:

«Ove tali spese siano state già pagate dall'A.I.M.A. all'assuntore, quest'ultimo provvede a restituire all'A.I.M.A. le relative somme calcolate ai sensi dell'articolo 7 del reg. CEE 3587/90 della Commissione».

Art. 6, alla fine inserire:

«Alle operazioni di entrata ed alla fase del prelevamento dei campioni, ferme restando le competenze in precedenza previste, assiste di norma il personale dell'A.I.M.A. o suoi delegati che attesteranno la conformità alle disposizioni vigenti delle suddette operazioni.

Il verbale, sottoscritto dall'assuntore e dal conferente, dà atto della presenza del personale A.I.M.A. o suoi delegati.

L'A.I.M.A., direttamente o tramite delegati, deve comunque, sul quantitativo di prodotto oggetto di ricevuta provvisoria, effettuare autonomi campionamenti».

Art. 7, secondo comma, dopo la parola «magazzino», aggiungere le parole «e le localizzazioni».

Art. 9 aggiungere il seguente ultimo comma:

«Alle operazioni di consegna del prodotto ferme restando le competenze in precedenza previste assiste di norma il personale dell'A.I.M.A. o suoi delegati che attesteranno la conformità alle disposizioni vigenti delle suddette operazioni. Il verbale, sottoscritto dall'assuntore e dal conferente, dà atto della presenza del personale A.I.M.A. o suoi delegati».

Art. 11, 2° comma, è così sostituito:

«Entro il giorno 5 di ciascun mese l'assuntore deve trasmettere all'A.I.M.A. copia del registro di carico e scarico contenente le operazioni del mese precedente e la situazione riepilogativa della movimentazione del mese redatti su appositi modelli A.I.M.A. Le movimentazioni devono fare riferimento anche ai quantitativi risultanti dalle ricevute provvisorie».

Art. 11, 7° comma, è così sostituito:

«Un resoconto annuale sullo stato delle scorte, redatto sulla base e con le modalità dei rendiconti mensili sopra descritti, deve essere inviato all'A.I.M.A., a cura dell'assuntore, entro il 30 ottobre di ciascun anno per le operazioni svolte dal 1° ottobre dell'anno precedente al 30 settembre dell'anno successivo».

Art. 12, 2° comma, è così sostituito:

«All'assuntore sono dovuti altresì compensi omnicomprensivi delle spese di entrata fisica nelle localizzazioni del prodotto acquistato dall'Azienda nonché i compensi omnicomprensivi delle spese di uscita fisica dai magazzini del prodotto ceduto nelle misure unitarie stabilite nel contratto, determinate ai sensi del successivo comma».

Art. 14, ultimo comma, è cosi riformulato per la prima riga:

«È fatto divieto di altre utilizzazioni delle localizzazioni oggetto di convenzione di assuntoria messe a disposizione dell'A.I.M.A., e dalla stessa sigillate, in quanto contenenti prodotto in ammasso pubblico; i sigilli possono essere apposti, tolti e riapposti esclusivamente da personale A.I.M.A. o suoi delegati».

Art. 14, aggiungere il seguente ultimo comma:

«Nelle convenzioni di assuntoria saranno stabiliti in maniera omogenea per ciascuna categoria merceologica i tempi strettamente necessari per ripristinare la perfetta disponibilità e quindi la utilizzazione da parte dell'A.I.M.A. dei magazzini delle localizzazioni iscritte all'Albo degli assuntori per i quali è stata data in precedenza l'autorizzazione alla utilizzazione da parte dell'assuntore»;

2) la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento ed, in allegato, del testo integrale del regolamento concernente l'Albo degli assuntori, i requisiti soggettivi ed oggettivi e le modalità di iscrizione all'Albo stesso nonché il disciplinare sulle condizioni generali delle convenzioni di assuntoria relative alle operazioni esecutive di intervento nel mercato agricolo, così come modificato.

Roma, 23 dicembre 1998

Il commissario straordinario: RICCIARDI

TESTO INTEGRATO

della deliberazione del 30 luglio 1997 riguardande il regolamento concernente all'Albo degli assuntori, i requisiti soggettivi ed oggettivi e le modalità di iscrizione all'Albo stesso nonché il disciplinare sulle condizioni generali delle convenzioni di assuntoria relative alle operazioni esecutive di intervento nel mercato agricolo, cosi come modificato con deliberazione del 23 dicembre 1998.

REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ALBO DEGLI ASSUNTORI, I REQUISITI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI E LE MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALL'ALBO STESSO.

Disposizioni preliminari

Art. 1.

L'Albo degli assuntori dell'A.I.M.A, istituito ai sensi dell'art. 8 della legge 14 agosto 1982, n. 610, viene ridisciplinato con le disposizioni del presente regolamento, secondo le specifiche categorie merceologiche di cui alla allegata tabella *A),* con effetto fino al 31 dicembre 2000.

Art. 2.

L'Albo è definito per le seguenti operazioni demandate all'A.I.M.A. dall'art. 3, 1° comma, lettere *a)* e *b)* della citata legge 14 agosto 1982, n. 610:

gestire l'intervento nazionale e comunitario sul mercato e provvedere alla vendita successiva del prodotto immagazzinato;

curare le operazioni di provvista e di acquisto sul mercato interno ed internazionale di prodotti agroalimentari, per la forma-

zione delle scorte necessarie e quelle relative all'immissione regolata sul mercato, nonché alla collocazione sui mercati comunitari ed extracomunitari per scopi promozionali.

L'iscrizione all'Albo è condizione preliminare necessaria per l'affidamento e l'espletamento dell'incarico di assuntore delle operazioni di cui al presente articolo.

Art. 3.

È istituito, nell'ambito della Divisione affari generali dell'A.I.M.A., un apposito ufficio Albo assuntori, preposto alla tenuta dell'Albo stesso nonché all'istruttoria di tutte le procedure connesse a tale funzione; all'affidamento ed alla vigilanza sull'espletamento degli incarichi di assuntore sono preposte le divisioni di commercializzazione; gli atti terminali delle procedure innanzi indicate sono di competenza della Direzione generale.

Responsabile dei procedimenti relativi alla tenuta dell'Albo è il direttore della Divisione affari generali od un suo delegato.

L'ufficio sarà composto da personale all'uopo individuato dal direttore della Divisione affari generali nell'ambito della divisione stessa. In caso di ulteriori necessità si potrà attingere ad altre risorse umane previa adozioni di apposito atto da parte della Direzione generale. L'ufficio opererà applicando la normativa di cui al presente regolamento nonché le norme vigenti in materia, anche in riferimento al disciplinare, che rappresenta lo schema-tipo di convenzione cui attenersi nella stipula dei contratti di assuntoria, nei settori merceologici di riferimento riportati nella tabella *A*.

L'istruttoria del suddetto ufficio Albo assuntori, in ordine alle domande presentate per l'iscrizione e per le variazioni dell'iscrizione nell'Albo, avrà riguardo ai seguenti requisiti che condizionano la positiva definizione dell'istruttoria stessa:

possesso dei requisiti di cui al successivo art. 10;

affidabilità e solidità finanziaria;

idoneità tecnica delle strutture poste a disposizione dell'A.I.M.A.;

esistenza dei suddetti requisiti alla data delle domande di iscrizione o di variazione.

Per la verifica dei requisiti tecnici, l'ufficio Albo assuntori potrà avvalersi di esperti fra quelli inseriti in apposito elenco da tenere presso il servizio tecnico dell'A.I.M.A.

I costi delle verifiche dovranno essere anticipati dai richiedenti l'iscrizione o la variazione solo se sarà possibile preventivarne l'entità; altrimenti potranno essere anticipati dall'A.I.M.A. e dovranno essere rimborsati, entro trenta giorni dalla richiesta, dai soggetti sottoposti a verifica.

Ai sensi della legge del 7 agosto 1990, n. 241/1990 il procedimento di iscrizione all'Albo o variazione di iscrizione all'Albo dovrà concludersi entro il termine di centoventi giorni, salvo i casi di interruzione o sospensione previsti dalla normativa vigente.

I depositi di proprietà e gestione diretta pubblica o gestiti dalle dogane si considerano iscritti d'ufficio all'Albo degli assuntori.

Art. 4.

Per il compimento delle operazioni esecutive connesse agli interventi di commercializzazione dei prodotti agricoli, disciplinati da norme nazionali e/o dell'Unione europea nei settori merceologici per i quali esiste una organizzazione comune di mercato, il servizio esecutivo è affidato dall'A.I.M.A. agli operatori iscritti all'Albo degli assuntori mediante convenzione — previa licitazione privata o, nei casi consentiti dalla legge, a trattativa privata — con la quale vengono stabilite le condizioni particolari per l'espletamento del servizio medesimo nell'ambito di quelle generali indicate in apposito disciplinare ed in funzione delle esigenze dei bacini di utenza interessati.

I bacini di utenza verranno individuati e - ove del caso - modificati con successivi atti del consiglio di amministrazione tenuto conto, fra l'altro, dei seguenti criteri:

aree territoriali di intervento;

necessità dei vari settori merceologici;

zone tradizionalmente vocate alle varie produzioni;

esigenze di carattere nazionale e/o comunitario;

esigenze di carattere strategico e funzionale per una più economica attuazioni degli aiuti umanitari ai paesi extracomunitari.

In attesa della prima individuazione dei bacini d'utenza, tali ambiti territoriali sono da intendersi provvisoriamente delimitati dal territorio regionale.

Disciplina dell'Albo

Art. 5.

Per ottenere l'iscrizione all'Albo degli assuntori, i soggetti interessati — nell'ambito e con l'osservanza delle norme relative ai requisiti soggettivi ed oggettivi, alla idoneità tecnica necessaria, alle modalità di iscrizione secondo le specifiche cateorie merceologiche riportate nella tabella *A* — dovranno presentare domanda diretta all'A.I.M.A. - Divisione affari generali - Ufficio Albo assuntori - Via Palestro n. 81 - 00185 Roma, redatta secondo lo schema riportato al successivo allegato 1.

Art. 6.

Sono iscritti all'Albo, con delibera del consiglio di amministrazione, le associazioni e unioni riconosciute dei produttori agricoli, le cooperative e loro consorzi di produttori agricoli, nonché gli altri operatori secondo le specifiche categorie merceologiche riportate nella successiva tabella *A,* previo riconoscimento della loro idoneità a svolgere tutte le operazioni di carattere organizzativo, tecnico ed amministrativo relative alla gestione del servizio di assuntoria.

Il consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. delibera anche sulle eventuali variazioni della categoria merceologica e delle capacità ricettive per cui l'iscrizione è stata disposta.

Le iscrizioni e le variazioni all'Albo degli assuntori sono comunicate a mezzo *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. L'ufficio Albo assuntori dell'Azienda provvede alla formazione, alla tenuta ed all'aggiornamento dell'Albo, istituendo per ciascun iscritto una scheda contenente, oltre ai dati soggettivi, l'ubicazione della capacità ricettiva richiesta ed ammessa, l'ubicazione delle strutture ed attrezzature messe a disposizione dell'A.I.M.A., al fine di consentirne una corretta individuazione nella fase dei controlli.

Per la tenuta e pubblicazione dell'Albo il Consiglio di amministrazione può deliberare il pagamento di una somma, da parte dei richiedenti l'iscrizione, da determinarsi anno per anno a titolo di parziale rimborso delle spese sostenute.

Art. 7.

L'iscrizione all'Albo diviene, operativa a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione successiva a quella in corso all'atto dell'iscrizione, fatta salva espressa deliberazione dovuta a ragioni oggettive o di urgenza da parte del consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A.

La presentazione della domanda di iscrizione all'Albo degli assuntori implica l'accettazione di tutte le norme della presente regolamentazione e del disciplinare contenente le regole generali delle convenzioni di assuntoria.

Art. 8.

Gli iscritti all'Albo debbono comunicare all'A.I.M.A. tutte le variazioni dei loro requisiti rilevanti ai fini dell'iscrizione, entro 30 giorni dalla data in cui esse si sono verificate: la mancata o tardiva comunicazione di dette variazioni nei termini citati comporta la sospensione dall'Albo.

Le istanze relative alle variazioni da apportare all'Albo, ivi comprese le riduzioni e gli ampliamenti della capacità ricettiva messa a disposizione dell'A.I.M.A., dovranno essere prodotte in carta semplice ed indirizzate all'A.I.M.A. - Divisione affari generali - Ufficio Albo assuntori - Via Palestro n. 81 - 00185 Roma.

Tutte le variazioni richieste dall'assuntore ed in linea con i requisiti richiesti dall'Azienda e dalla normativa comunitaria e nazionale in vigore, incidono sulla operatività dell'iscrizione dalla successiva campagna di commercializzazione, salvo che il consiglio di amministrazione dell'Azienda, deliberi la loro immediata operatività per ragioni oggettive.

Entro il mese di aprile di ciascun anno l'assuntore operante dovrà presentare all'ufficio Albo assuntori dell'A.I.M.A. una attestazione, rilasciata da una società abilitata alla certificazione dei processi, sulla conformità delle operazioni svolte per la ottimale conservazione del prodotto A.I.M.A., tenuto anche conto delle caratteristiche d'impianto descritte nella relazione tecnica di cui al punto 9) paragrafo III del successivo art. 9. In assenza di certificazione dei processi, l'A.I.M.A. effettuerà le verifiche per accertare che le strutture poste a disposizione, sia per quanto riguarda l'entrata, l'uscita, che la conservazione del prodotto, presentino caratteristiche di idoneità e di conformità alle prescrizioni comunitarie, tenuto anche conto delle osservazioni sinora rappresentate dai Servizi della U.E. in sede di controlli presso gli assuntori.

La verifica dell'A.I.M.A., in sostituzione delle certificazioni di processo, potrà essere attivata esclusivamente per le certificazioni da presentare entro il termine di aprile 2000.

Unitamente alla suddetta attestazione, dovrà essere trasmesso all'A.I.M.A. il bilancio aziendale, relativo all'esercizio precedente, certificato o approvato dai competenti organi statutari.

Domanda di iscrizione - Documentazione allegata

Art. 9.

Per l'iscrizione all'Albo occorre presentare all'A.I.M.A. - Divisione affari generali - Ufficio Albo assuntori, domanda sottoscritta dal richiedente con firma autenticata come riportato nell'allegato I.

I - La domanda deve indicare:

1) per gli imprenditori individuali: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio;

per gli organismi associativi: denominazione e/o ragione sociale, sede legale, cognome, nome, qualifica, luogo e data di nascita del legale rappresentante del consiglio direttivo e dei soci iscritti nel libro soci;

2) il numero di codice fiscale e della partita IVA;

3) il settore economico in cui il richiedente svolge la sua attività;

4) la categoria merceologica per la quale si chiede l'iscrizione;

5) la capacità ricettiva totale di prodotto che si è in grado di ricevere e conservare per il settore interessato (per i settori olii vegetali e alcolevinico ripartita anche per qualità); per ciascun magazzino deve essere indicato il titolo di disponibilità;

6) numero, ubicazione precisa e capacità reale dei singoli magazzini (l'indirizzo del singolo magazzino deve essere esposto in modo tale da potersi individuare con precisione la via, il numero civico, il km e altre indicazioni idonee all'identificazione. I magazzini con indirizzo vago od impreciso non saranno accettati);

7) per ogni magazzino principale, di cui al precedente punto 6), dovranno essere indicati con precisione:

a) la quantità e la numerazione dei sottomagazzini (ossia le unità di deposito, come: singoli magazzini, piani o perimetrazioni siti nell'interno della struttura principale, etc.);

b) la quantità, la capacità e la numerazione delle localizzazioni (ossia le sottounità di deposito contenenti la stessa qualità di prodotto, come: le singole celle frigorifere, i singoli silos, botti, serbatoi, cisterne o vasche posti all'interno di ogni singolo sottomagazzino, ecc.).

Tali indicazioni dovranno coincidere con i dati riportati negli allegati di cui al punto 9) del successivo paragrafo III;

Gli operatori richiedenti dovranno dimostrare che i magazzini messi a disposizione dell'A.I.M.A. sono idoneamente protetti e collocati in edifici esclusivamente destinati a tale fine, ovvero caratterizzati da autonomia strutturale, operativa e funzionale non compresi in complessi immobiliari destinati all'esercizio di attività imprenditoriale e/o di deposito in proprio o per conto terzi.

8) le aree territoriali nelle quali si è in grado di operare.

II - Alla domanda di iscrizione devono essere allegati i seguenti documenti:

a) per gli organismi associativi:

1) copia autentiche dell'atto costitutivo e dello statuto, aggiornati alla data di presentazione della domanda;

2) certificato della cancelleria del competente tribunale contenente l'indicazione dei legali rappresentanti, degli amministratori dell'ente, nonché degli eventuali soci con responsabilità personale illimitata e dal quale risulti che il richiedente medesimo non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo o cessazione di attività;

3) certificati anagrafici di cui al n. 1) della successiva lettera *b)* riguardanti, oltre al direttore tecnico, tutti i soci delle società in nome collettivo gli accomandatari delle società in accomandita semplice e, per gli altri tipi di società o azioni, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza;

b) per le imprese individuali:

1) certificati di nascita, residenza, stato di famiglia e cittadinanza, nonché certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti concernenti il titolare dell'impresa, o, se il direttore tecnico è persona diversa dal titolare i certificati relavi ad entrambi;

2) certificato della cancelleria del competente tribunale dal quale risulti che l'impresa non si trovi in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo.

III - Inoltre per tutti i richiedenti dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1) certificato di iscrizione alla competente camera di commerio, industria, agricoltura, artigianato, con indicazione dell'attività specifica dell'impresa;

2) certificato degli uffici territorialmente competenti dell'I.N.P.S. relativo agli ultimi due anni, con indicato il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti al personale dipendente;

3) copia autentiche delle denunce I.V.A. dell'ultimo biennio;

4) un certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette attestante l'ammontare dei tributi versati nell'ultimo quinquennio o copia autenticata degli avvenuti versamenti all'erario;

5) copia autentica delle denunce dei redditi degli ultimi cinque anni;

6) copia autenticata dei bilanci aziendali relativi agli ultimi due anni con relative delibere di approvazione degli organismi associativi competenti; per i soggetti non tenuti all'obbligo dell'approvazione del bilancio da parte degli organi competenti i bilanci di cui sopra devono essere corredati da relazione economico-contabile di un tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale; l'A.I.M.A. si riserva il diritto di acquisire ai propri atti anche copie autenticate dei bilanci di cui sopra, per gli ulteriori precedenti tre anni;

7) idonee referenze bancarie o altri documenti bancari o di pubbliche amministrazioni che comprovino la potenzialità economica e la capacità finanziaria del richiedente;

8) dichiarazione concernente il possesso o la disponibilità di un sistema di elaborazione dati dotato delle potenzialità elaborative e della memoria di massa sufficienti per la registrazione, l'elaborazione, e la trasmissione all'A.I.M.A. delle informazioni relative a:

a) offerte di vendita;

b) conferimenti;

c) ricevute provvisorie;

d) accertamenti sulla merce conferita;

e) bollette di acquisto;

f) carico di magazzino;

g) ispezioni fisiche presso i magazzini;

h) ordini di alienazioni da parte dell'A.I.M.A.;

i) bollette di uscita;

l) scarico di magazzino.

Nella dichiarazione deve essere garantito espressamente che:

le informazioni possono essere trasferite attraverso procedure automatiche su sopporti magnetici strutturati secondo i parametri stabili dall'A.I.M.A.;

i sistemi sono predisposti per la trasmissione on-line delle informazioni al centro elaborazione dati dell'A.I.M.A. secondo gli standard che verranno comunicati dall'Azienda.

9) una relazione tecnica con allegata planimetria ed identificazione dei dati catastali di riferimento che descriva le strutture (magazzini, sottomagazzini, localizzazioni) e le attrezzature messe a disposizione dell'A.I.M.A. (considerate le caratteristiche proprie del settore merceologico indicate nella successiva tabella *A*) con i relativi disegni e planimetrie, debitamente quotati, aggiornati e datati, il tutto redatto da un tecnico iscritto al relativo albo professionale;

10) titolo che dimostri la piena e diretta disponibilità giuridica, materiale nonché gestionale del richiedente da non meno di un anno e per un ulteriore triennio delle attrezzature di cui al precedente punto 9);

11) certificato di prevenzione incendi, rilasciato dal comando VVFF competente per territorio e certificato di agibilità rilasciato dal competente ente territoriale;

12) certificazione, rilasciata dalla A.S.L. di zona per ogni magazzino, relativa alle norme igienico-sanitarie e di prevenzione infortuni sul lavoro. Qualora la certificazione della ASL non possa essere prodotta, per motivi non addebitabili al richiedente l'iscrizione, in fase istruttoria vengono considerate valide anche idonee certificazioni igienico-sanitarie rilasciate da altre pubbliche amministrazioni e certificazioni di prevenzione infortuni sul lavoro conformi alle seguenti norme:

autocertificazione di valutazione dei rischi come da decreto legislativo n. 626/1994;

attestazione rilasciata dalla ditta che ha effettuato i lavori di messa a terra in relazione alla legge n. 46/1990;

controllo installazioni e dispositivi contro le scariche atmosferiche (art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 e decreto ministeriale 22 febbraio 1965).

I soggetti per i quali è applicabile il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, dovranno trasmettere all'A.I.M.A. anche copia dell'autocertificazione resa in conformità al suddetto decreto legislativo ed alla circolare 7 agosto 1998, n. 11, e già presentata all'autorità sanitaria competente per territorio.

In qualsiasi momento l'A.I.M.A. può disporre ispezioni presso i magazzini iscritti all'Albo o per i quali è stata richiesta l'iscizione: pertanto l'assuntore (o il richiedente) è tenuto a collaborare con soggetti incaricati dall'A.I.M.A alle verifiche.

A discrezione dell'Azienda può essere immesso nei prodotti stoccati un tracciante per eventuali riconoscimenti futuri delle merci.

Per essere iscritti all'Albo per più categorie merceologiche occorre presentare distinta e specifica domanda con relativa documentazione per ciascuna di esse.

In caso di eventualità di presentazione contestuale di domande di iscrizioni per più categorie merceologiche, la documentazione prevista ed inerente i certificati di Stato e la contabilità della ditta, può essere presentata in un unico esemplare.

Art. 10.

Sospensione dall'Albo

L'efficacia dell'iscrizione all'Albo può essere sospesa, oltre che nel caso previsto nel comma 1 dell'art. 8, quando nei confronti dell'assuntore si verifichi uno o più dei seguenti casi:

1) sia in corso procedura per la dichiarazione di fallimento, di liquidazione o di concordato preventivo;

2) sia in corso un procedimento penale a carico del titolare dell'impresa o dei soggetti di cui al precedente articolo 9, lettera *A)* n. 3) per reati finanziari o fiscali o di tale natura e gravità da escludere il requisito della moralità e correttezza professionale;

3) siano in corso misure di prevenzione di cui alla legge 19 maggio 1990, n. 55, e sue successive modifiche ed integrazioni;

4) irregolarità o negligenza nello svolgimento del servizio di assuntoria così come specificato nel relativo contratto, anche considerando le specifiche previste nei precedenti articoli e nella successiva tabella *A;*

5) violazione, debitamente accertata e di particolare rilevanza, delle norme della legislazione sociale o di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro con il personale dipendente;

6) inosservanza degli obblighi stabiliti dal precedente art. 8;

7) accertata indisponibilità delle strutture messe a disposizione dell'Azienda;

8) mancata consegna all'A.I.M.A., nei termini previsti, di copia delle quietanze di avvenuto pagamento integrale del premio di copertura assicurativa prevista dalla convenzione;

9) mancata consegna all'A.I.M.A., nei termini previsti, delle certificazioni di cui agli ultimi due paragrafi del precedente art. 8 o di presentazione degli stessi con riserva delle società di revisione, ancorché trasmessi nei termini;

10) insorgenza di contenzioso tra l'ente assuntore e l'A.I.M.A. relativamente alla gestione ed alla conservazione del prodotto di intervento stoccato nei propri magazzini;

11) l'assuntore sia sottoposto ad accertamenti su fatti che, a giudizio dell'Azienda o per fatti notori, siano ritenuti incompatibili con i requisiti richiesti per l'iscrizione e/o con le norme previste nella convenzione;

12) accertata mancata diligenza nell'esercizio del controllo atto a precludere la sottrazione della merce stocca nei magazzini iscritti all'Albo.

Il provvedimento di sospensione determina la durata e stabilisce le condizioni ed i termini per l'eventuale regolarizzazione della posizione dell'iscritto.

Nel periodo di sospensione l'assuntore dovrà attuare le operazioni necessarie all'ottimale conservazione del prodotto giacente e potrà effettuare solamente operazioni in uscita degli stoccaggi A.I.M.A.. In caso di inottemperanza a tali disposizioni si applicherà il disposto di cui al punto 4) del successivo art. 11.

Per quegli assuntori che operano in qualità di coordinatori di singoli soggetti, il provvedimento di sospensione sarà comminato alla singola struttura periferica, salvo nei casi contestabili direttamente all'assuntore medesimo.

Art. 11.

Cancellazione dall'Albo

Sono cancellati dall'Albo gli assuntori per i quali si verifichi uno dei seguenti casi:

1) fallimento, liquidazione o cessazione di attività di impresa;

2) condanna, passata in giudicato, per taluno dei reati di cui al punto 2) del precedente art. 10 a carico dei soggetti ivi indicati;

3) applicazione definitiva, a carico dei soggetti medesimi, di una delle misure di sicurezza comminate dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive integrazioni e modifiche, di cui all'art. 10 della legge n. 575 del 1965, così come sostituita dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni all'art. 19 della legge n. 646 del 1982 ed all'articolo 2 della legge n. 936 del 1982;

4) grave negligenza o malafede nell'esecuzione del servizio di assuntoria così come specificato nel relativo contratto anche considerando le specifiche del precedente articolato e della successiva tabella *A;*

5) recidiva o particolare gravità nei casi di cui ai numeri 4), 5), 6) dell'articolo precedente;

6) certificazione, relativa agli ultimi due paragrafi del precedente art. 8 negativa, o inadempimento di quanto stabilito dall'A.I.M.A. nel provvedimento di sospensione di cui al precedente dell'art. 10. La cancellazione dall'Albo può essere disposta anche su richiesta dell'interessato, ma in tal caso avrà effetto solo dall'inizio della campagna di commercializzazione successiva.

Per quegli assuntori che operano in qualità di coordinatori di singoli soggetti il provvedimento di cancellazione sarà comminato alla singola struttura periferica, salvo i casi contestabili direttamente all'assuntore medesimo.

Art. 12.

I provvedimenti di sospensione o cancellazione dall'Albo sono adottati dal consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. previa contestazione all'assuntore dei fatti addebitati e fissazione del termine di venti giorni per le sue controdeduzioni; in caso di mancato rispetto del suddetto termine, l'A.I.M. A. procede d'ufficio.

I provvedimenti di cui al precedente comma sono immediatamente comunicati all'interessato e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 13.

Norme transitorie

Dalla data di pubblicazione della presente delibera i soggetti che attualmente svolgono l'incarico di assuntore potranno continuare ad esercitarlo fino al termine della campagna di commercializzazione in corso, momento in cui si intenderanno decadute tutte le iscrizioni ora in atto.

Tali operatori dovranno, pertanto presentare nuova domanda di iscrizione secondo le modalità previste dal presente provvedimento, qualora ne abbiano titolo ai sensi della presente delibera.

L'A.I.M.A. può sospendere l'iscrizione degli operatori che, pur essendo stati riconosciuti idonei in fase istruttoria, hanno controversie con l'Azienda in relazione ad elementi che possano mettere in discussione il rapporto fiduciario.

Art. 14.

Abrogazione

Dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, del presente regolamento si intendono abrogate tutte disposizioni precedentemente emanate dall'A.I.M.A. in materia di Albo assuntori.

TABELLA *A*

Riferimenti identificativi:

Magazzino = ubicazione dell'impianto (indirizzo completo e/o riferimenti catastali), ossia unità di deposito.

Sottomagazzino = sottounità di deposito (magazzini piani o perimetrazioni siti nell'interno del magazzino).

Localizzazione = sottounità di deposito contenente la stessa qualità di prodotto (celle frigorifere, i singoli silos, botti, tini, serbatoi, cisterne o vasche poste all'interno di ogni singolo sottomagazzino).

Tutti gli impianti di deposito e conservazione dei prodotti devono soddisfare preliminarmente alle norme e prescrizioni previste dalle leggi vigenti in materia igienico-sanitario-ambientale e di sicurezza, oltre alle specifiche caratteristiche tecniche espressamente riportate per ciascuna delle categorie merceologiche di seguito elencate. I locali devono essere conformi alle norme edilizie ed urbanistiche ed essere muniti di certificati di agibilità.

Ogni impianto di deposito e conservazione, che trovasi collocato al piano terra, dovrà essere sopraelevato dal terreno di almeno cm. 50. Ogni impianto di deposito e conservazione che non possieda tale requisito deve essere dotato di attrezzature ed opere ritenute idonee dall'Azienda (es.: canalizzazioni e pompe di aspirazione) per evitare conseguenze dannose e, comunque adeguate per assicurare la conservazione del prodotto rispetto ad eventi atmosferici e/o a deterioramenti.

Ai soli assuntori del settore alcolevinico e da frutta che, operando nell'invecchiamento di acquaviti o distillando anche da prodotti non vinosi, effettuino una distillazione diversificata comunque destinata all'intervento, è consentito l'utilizzo di una parte delle capacità iscritte all'Albo, previa preventiva presentazione di un dettagliato programma. Tale programma, valido sino all'effettivo conferimento del prodotto A.I.M.A., dovrà contenere l'indicazione specifica delle localizzazioni di cui si chiede l'utilizzo e dovrà essere inviato alla competente Divisione alla commercializzazione e da questa autorizzato con apposito nulla osta.

Sempre nel medesimo settore dell'invecchiamento, in considerazione dell'atipicità dei contenitori in legno pregiato utilizzati (botti e tini soggetti a rapido deterioramento se lasciati vuoti), è ammesso il riempimento degli stessi anche con prodotto non di intervento. Tale deroga è consentita per il solo periodo di mancata utilizzazione da parte dell'A.I.M.A.; i contenitori in questione dovranno comunque essere messi a disposizione dell'Azienda al massimo entro 3 giorni dalla richiesta della competente Divisione alla commercializzazione.

Tutti i magazzini, posture, serbatoi, silos, ecc., dovranno essere identificati in loco da un numero o lettera (o composizione alfanumerica) corrispondente a quello indicato nelle planimetrie e nei disegni tecnici consegnati all'atto della domanda di iscrizione; inoltre essere dotati di apposito cartello con le seguenti indicazioni:

A.I.M.A.

Denominazione assuntore

Matr. N. ....

Tipo prodotto (e varietà ove occorra);

Campagna di commercializzazione;

Quantità (con relativa unità di misura).

I prodotti relativi a varie campagne di commercializzazione dovranno essere stoccati per singola campagna (tranne per il settore alcolevinico).

Tutti i magazzini dovranno essere forniti di idonei impianti antincendio e di illuminazione, di opportuno piazzale per la movimentazione merci in relazione alla capacità di stoccaggio del prodotto, nonché di opportuno impianto antifurto o servizio di vigilanza.

I - *Categoria cereali* (compresi granella anche di leguminose destinata ad alimentazione del bestiame, nonché semi oleosi da disoleare ed ogni altro prodotto similare da conservare alla rinfusa).

Magazzini piani o silos metallici di capacità complessiva non inferiore a tonnellate 1.000 con capacità di entrata ed uscita giornaliera non inferiore ad un ventesimo della capacità totale (detta capacità di movimentazione va specificata nella relazione tecnica).

Nei magazzini piani i cumuli di granella devono avere altezze tali da garantire l'areazione delle masse, ma non possono comunque superare i 5 metri e debbono essere spianati in superficie.

Le conseguenti cubature di detti magazzini saranno perciò definite in base ad un'altezza massima di metri 5.

Ogni magazzino dovrà essere fornito di adeguato numero di sonde termiche disposte sul fondo, al centro e sulla superficie delle masse di granella.

Ai fini dell'ottimale conservazione del prodotto nei magazzini piani, in cui non è in funzione un impianto di refrigerazione delle masse o un sistema di movimentazione automatica, deve essere lasciata disponibile un'idonea area per lo spostamento delle masse stesse da non considerare nel computo del conteggio della effettiva capacità ricettiva del magazzino.

Le operazioni di disinfestazione andranno comunicate all'A.I.M.A. almeno 5 giorni prima della loro effettuazione.

I magazzini dovranno avere la disponibilità di strutture necessarie per le attività amministrative e laboratorio di analisi in grado di misurare, in particolare, il tasso di proteine e l'indice di caduta di Hagber.

Le capacità dei magazzini, dei sottomagazzini e delle eventuali localizzazioni dovrà essere indicata, nella relazione tecnica, in unità di peso ed in metri cubi.

II - *Categoria carni* (comprendente carni bovine, suine ed ovine con o senza osso presentate in carcasse, mezzene o quarti).

I centri frigoriferi delle capacità non inferiori a tonn. 100 devono disporre di idonei locali ed attrezzature di ufficio, magazzini frigoriferi, per la conservazione delle carni a temperatura uguale o inferiore a meno 17 °C con strumenti di registrazione della temperatura stessa.

Inoltre le celle frigorifere dovranno essere collegate ad un gruppo elettrogeno con apparato automatico di continuità tale da garantire l'efficienza del sistema di raffreddamento in caso di mancato approvvigionamento di rete (tale possibilità dovrà essere espressa nella relazione tecnica dell'impianto).

Le capacità dei magazzini, dei sottomagazzini e delle localizzazioni dovranno essere indicate, nella relazione tecnica, in unità di peso ed in metri cubi. Dovrà essere, inoltre indicato il più vicino centro convenzionato per il congelamento delle carni.

III - *Categoria olii vegetali* (comprendente olio di oliva, nonché ogni altro olio destinato ad uso alimentare).

Il magazzino, di capacità complessiva non inferiore a tonn. 200 di prodotto deve essere dotato di idonea recinzione esterna e separato dagli impianti di produzione, dalle posture e/o vasche interrate o sopraelevate, ovvero di serbatoi comunque ubicati all'interno del magazzino stesso, con ammissibilità di serbatoi esterni solo per la conservazione di olio di sansa ed olii lampanti. Le capacità relative agli olii di oliva extra e vergini, rispetto ad olii di diversa natura, andranno specificate in domanda e nella relazione tecnica (per gli olii extra e vergini potranno essere considerati idonei solo contenitori non esposti ad irraggiamento solare diretto).

Deve, inoltre, essere dotato di impianto di movimentazione non inferiore a tonnellate 25/ora, nonché di un impianto di pesatura al pieno ed al vuoto per cisterna ed autocisterna.

Deve essere assicurata la disponibilità per il magazzino di un laboratorio idoneo all'accertamento delle caratteristiche fisiche, chimiche ed organolettiche del prodotto.

Le posture ed i serbatoi interrati vanno dettagliatamente quotati in planimetria e nei disegni tecnici per l'esatta definizione dei volumi.

Le capacità dei magazzini, dei sottomagazzini e delle localizzazioni dovranno essere indicate, nella relazione tecnica, in unità di peso e in metri cubi.

IV - *Categoria prodotti caseari* (comprendente formaggi a pasta dura e a pasta molle stagionati).

Magazzino e connesse attrezzature, idonee ad assicurare le condizioni ambientali specie di temperatura ed umidità, necessarie alla buona conservazione e/o stagionatura del prodotto.

Le capacità dei magazzini, dei sottomagazzini e delle localizzazioni dovranno essere indicate, nella relazione tecnica in unità di peso ed in metri cubi.

V - *Categoria burro.*

Magazzino frigorifero e relative attrezzature, ovvero celle frigorifere, idonei a conseguire il regime di temperatura necessaria per un lungo periodo di conservazione del prodotto e collegati ad un gruppo elettrogeno con apparato automatico di continuità tale da garantire l'efficienza del sistema di raffreddamento in caso di mancato approvvigionamento di rete (tale possibilità dovrà essere esposta nella relazione tecnica dell'impianto).

Le capacità dei magazzini, dei sottomagazzini e delle localizzazioni dovranno essere indicate nella relazione tecnica in unità di peso ed in metri cubi.

VI - *Categoria alcolevinico e da frutta* (comprendente alcole buongusto con gradazione non inferiore a 95°, alcole etilico grezzo con gradazione non inferiore a 52°, alcole teste e code non inferiore a 90° idoneo allo stato in cui trovasi soltanto per la denaturazione).

Locale di conservazione dell'alcole e relativa attrezzatura, conformi ai requisiti prescritti dalle leggi finanziarie che disciplinano l'esercizio dei magazzini fiduciari e sussidiari di fabbrica, nonché dei magazzini di invecchiamento. Non sono ammessi contenitori che possono provocare alterazioni organolettiche e/o della qualità del prodotto in essi stoccato, fatta eccezione per i tini in legno destinati all'invecchiamento. I magazzini devono avere complessivamente una capacità pari ad almeno Hl 3.000 e la possibilità di movimentazione giornaliera pari a non meno di Hl 2.000.

Le capacità dei magazzini, dei sottomagazzini e delle localizzazioni dovranno essere indicate, nella relazione tecnica in unità di volume ed in metri cubi.

VII - *Categoria tabacco* (comprendente tabacco, anche delle varietà subtropicali in foglia, condizionato, o no in colli).

Il magazzino deve contenere un locale idoneo alla perizia ed alla conservazione di non meno di 150 tonnellate di tabacco in foglia presentato in balle provvisorie e/o a fascicoli di foglio, ovvero per il tabacco in colli di non meno di 150 tonnellate se presentato in balle o in ballette e di non meno di 300 tonnellate se presentato in botti; tali capacità dovranno essere descritte nella relazione tecnica, in unità di peso e metri cubi.

Deve contenere, inoltre, locali accessori ad uso di ufficio per la separazione e distinzione di colli da periziare, per l'isolamento dei campioni e per il deposito di materiali e sostanze per la lotta antiparassitaria.

Il magazzino deve essere, inoltre, dotato di idonee attrezzature per la regolazione della temperatura e dell'umidità dell'ambiente, per la pesatura e la movimentazione della merce e per i trattamenti fitosanitari.

In particolare per la conservazione dei tabacchi delle varietà sub tropicali, la superficie dei suddetti locali deve essere almeno mq 400 e le apparecchiature di termoidroregolazione devono poter realizzare una temperatura costante di 21/25 °C ed una umidità relativa dell'ambiente dell'85/90% (tali possibilità dovranno essere esposte, nella relazione tecnica dell'impianto).

Le capacità dei magazzini, dei sottomagazzini e delle localizzazioni dovranno essere indicate, nella relazione tecnica in unità di peso ed in metri cubi.

VIII - *Categoria mangimi* (comprendente farina e polvere di latte ed ogni altro mangime sotto forma farinosa allo stato specifico).

Il magazzino di conservazione, collegato con imprese di trasformazione, di capacità non inferiore a tonnellate 100 di prodotto deve essere caratterizzato da basso grado di umidità ambientale, e da sufficiente ventilazione con possibilità di movimentazione giornaliera della merce pari a un decimo della capacità del magazzino stesso.

Le capacità dei magazzini, dei sottomagazzini e delle eventuali localizzazioni dovranno essere indicate, nella relazione tecnica in unità di peso ed in metri cubi.

IX - *Categoria zucchero.*

I silos ed i magazzini di conservazione del prodotto, sia allo stato sfuso che confezionato in colli di diversa natura, di capacità non inferiore a tonnellate 2.000 debbono essere conformi ai requisiti prescritti all'art. 1 del reg. CEE n. 2103/77. Inoltre le strutture adibite alla conservazione dello zucchero debbono essere esenti da infiltrazioni di polvere e di fumo, offerenti tutte le garanzie di tenuta alle intemperie e all'umidità riservate esclusivamente alla conservazione dello zucchero, munite di idonea installazione di pesatura per la determinazione delle quantità di prodotto stoccate, fornite di procedimenti di climatizzazione adatti ad assicurare la perfetta conservazione dello zucchero nel tempo.

Le capacità dei magazzini, dei sottomagazzini e delle localizzazioni dovranno essere indicate, nella relazione tecnica in unità di peso ed in metri cubi.

X - *Categoria ortofrutticoli e patate a conservazione naturale o frigoconservanti.*

Magazzini piani in muratura in corpo unico o divisi in celle di capacità non inferiore a tonnellate 100, dotati di attrezzature per lo stoccaggio dei prodotti che deve avvenire in maniera tale da consentire l'opportuna movimentazione ed areazione del prodotto stesso.

Le strutture murarie del magazzino devono essere tali da assicurare il mantenimento, all'interno del magazzino, di un buon grado di umidità. Il magazzino deve inoltre essere dotato di attrezzature per la pesatura del prodotto, nonché per la movimentazione di entrata e di uscita dello stesso che deve essere pari ad almeno un decimo della capacità del magazzino stesso. Ove, per particolari prodotti, sia prevista l'utilizzazione di celle frigorifere, queste dovranno essere collegate ad un gruppo elettrogeno con apparato automatico di continuità tale da garantire l'efficienza del sistema di raffreddamento in caso di mancato approvvigionamento di rete (tale possibilità dovrà essere esposta nella relazione tecnica dell'impianto).

Le capacità dei magazzini, dei sottomagazzini e delle eventuali localizzazioni dovranno essere indicate, nella relazione tecnica in unità di peso ed in metri cubi.

ALLEGATO 1

Schema di domanda di iscrizione
all'Albo degli assuntori A.I.M.A.
(da redigersi in carta da bollo)

All'A.I.M.A. - Divisione affari generali - Ufficio Albo assuntori - Via Palestro, 81 - 00185 ROMA

Il sottoscritto .... (cognome e nome) nato a .... (prov.) .... il .... residente e domiciliato in .... (se diversi indicarli entrambi) (prov.) .... nella sua qualità di .... (indicare la qualifica) .... legale rappresentante della .... (indicare la ragione sociale: natura giuridica e denominazione), con sede legale ed amministrativa .... (se diverse indicarle entrambe) iscritta alla cancelleria del tribunale di .... e con il seguente oggetto sociale .... (indicare il settore economico in cui il richiedente svolge la sua attività), codice fiscale e/o partita I.V.A. ....

Rivolge istanza

per ottenere l'iscrizione all'Albo degli assuntori dell'A.I.M.A. ai sensi della delibera del commissario dell'A.IM.A. del .... n. .... per la categoria .... prevista al punto .... della tabella *A* per i seguenti magazzini:

(indicare l'esatta ubicazione con qualsiasi riferimento atto all'individuazione del magazzino) ....;

(indicare la capacità ricettiva totale messa a disposizione del magazzino dei relativi sottomagazzini e delle localizzazioni per settori olii vegetali ed alcolevinico anche ripartita per varietà) ....;

(indicare il titolo di disponibilità del magazzino ....

Si dichiara, inoltre, che i suddetti magazzini sono posti a disposizione di codesta Azienda per il prossimo triennio.

Si allegano i seguenti documenti:

....
....

(luogo e data)
....

In fede
....
(firma autenticata e timbro)

Avvertenze: In caso di presentazione a mano della domanda, la firma sarà autenticata dal funzionario addetto presso l'ufficio Albo assuntori.

DISCIPLINARE PERMANENTE SULLE CONVENZIONI DI ASSUNTORIA RELATIVE ALLE OPERAZIONI ESECUTIVE D'INTERVENTO NEL MERCATO AGRICOLO.

Art. 1.

Gli interventi di commercializzazione dei prodotti agricoli sono disciplinati dalle leggi dello Stato, nonché, per i settori merceologici per i quali esiste una organizzazione comune di mercato, da regolamenti della Unione europea.

In relazione al presente disciplinare, si fa rinvio alle norme contenute nel regolamento di rideterminazione dei requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo degli assuntori dell'A.I.M.A.

Art. 2.

Per ciascun settore merceologico l'A.I.M.A. si avvale dei soggetti iscritti all'Albo degli assuntori, tenendo conto delle rispettive capacità operative sul piano territoriale, entro i limiti derivanti dalle specifiche esigenze organizzative e strutturali dell'intervento, nonché della loro efficienza e funzionalità, considerata quest'ultima anche sotto i profili del possesso o disponibilità di sistemi di elaborazione dati in grado di assicurare o il collegamento diretto ed integrato con il centro elaborazione dati dell'A.I.M.A. o, quanto meno, uno scambio di dati con periodicità mensile, e della convenienza economica per quanto concerne il costo globale delle operazioni da svolgere, in armonia e nel rispetto della disciplina contenuta nella legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Sarà inoltre tenuto conto delle esigenze dei bacini di utenza, individuati con delibera del consiglio di amministrazione dell'Azienda.

Le condizioni generali di conferimento o vendita all'intervento, nonché di cessione o reimmissione sul mercato interno ed internazionale delle merci ammassate, formano oggetto di specifica normativa emanata dall'A.I.M.A. per ciascun settore merceologico.

Art. 3.

Dalla data di stipulazione della convenzione di affidamento del servizio e fino alla chiusura della relativa campagna di commercializzazione l'assuntore è tenuto a mettere a disposizione dell'A.I.M.A., nell'ambito dei magazzini iscritti all'Albo le localizzazioni prescelte, nonché a garantire l'entrata, la movimentazione interna e l'uscita del prodotto, l'assuntore è, altresi tenuto a curare, in conformità alle disposizioni dell'A.I.M.A. da inserire nei contratti di assuntoria, le operazioni di ricevimento, di conservazione e di cessione dei vari prodotti, nel rispetto pieno della corrispondente normativa comunitaria e nazionale per il settore merceologico e per la campagna di commercializzazione di riferimento, nei centri territoriali di intervento, nei limiti quantitativi e qualitativi della merce e per i magazzini elencati nella convenzione medesima.

Personale dell'A.I.M.A. o suoi delegati effettueranno le operazioni di prelevamento di campioni rappresentativi della merce successivamente alle operazioni di accertamento previste all'art. 6 del disciplinare.

Qualora dopo la stipula della convenzione tra l'A.I.M.A. e l'assuntore del servizio sopravvengano modificazioni alle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia, l'assuntore è tenuto ad osservarle in conformità alle istruzioni dell'A.I.M.A. e se necessario, l'A.I.M.A. stessa procederà all'adeguamento delle condizioni contrattuali, che l'assuntore dovrà accettare pena risoluzione della convenzione stessa.

I contratti di assuntoria hanno di norma la durata di due campagne dal momento della loro sottoscrizione, con facoltà dell'Azienda di recedere dal rapporto, previo preavviso di almeno tre mesi.

Art. 4.

Per ciascun prodotto oggetto di intervento l'A.I.M.A., sulla base della normativa vigente, fissa mediante apposito disciplinare che formerà parte integrante del contratto di assuntoria e sarà pubblicato prima dell'inizio delle operazioni di intervento, i requisiti qualitativi e merceologici in base ai quali il prodotto stesso è ammissibile all'intervento nonché le quantità minime che possono essere conferite in ciascun centro territoriale di intervento.

Art. 5.

Ogni offerta di vendita di prodotto all'intervento è oggetto di domanda, scritta secondo apposito modello predisposto dall'A.I.M.A. indirizzata all'A.I.M.A. stessa, con indicazione dell'assuntore che gestisce i magazzini del centro territoriale di intervento nel limite territoriale del bacino d'utenza nel quale si trovano i quantitativi di prodotto oggetto dell'offerta.

La domanda, oltre all'indicazione del nome, cognome o denominazione sociale, codice fiscale e partita I.V.A. ed indirizzo dell'offerente, alla quantità e qualità della merce offerta in vendita all'intervento e del magazzino presso cui si intende conferirla, deve anche contenere l'esatta ubicazione del magazzino di giacenza della merce offerta, nonché la documentazione comprovante il diritto dell'offerente a conferire all'intervento e l'origine della merce stessa. Spetta, comunque, all'A.I.M.A. l'individuazione dell'assuntore e del magazzino e le localizzzioni presso cui conferire i prodotti di intervento.

La domanda può essere formulata ed inoltrata dai produttori anche per il tramite delle associazioni o cooperative cui il produttore aderisce.

L'A.I.M.A. può consentire a tale richiesta tenuto conto della capacità di ricezione delle strutture così individuate, con riferimento al bacino di utenza.

L'A.I.M.A., entro quarantotto ore dalla stessa presentazione, comunica all'assuntore incaricato ed al venditore l'accettazione dell'offerta, unitamente ai tempi ed alle modalità di consegna del prodotto. Le associazioni e unioni riconosciute dei produttori agricoli, le cooperative e loro consorzi di produttori agricoli potranno conferire solo il prodotto dei propri soci, tuttavia l'A.I.M.A. potrà richiedere alle stesse l'assenso e la disponibilità dei magazzini per lo stoccaggio di produzioni provenienti da terzi.

L'eventuale e temporanea inagibilità del magazzino o delle localizzazioni deve essere immediatamente comunicata dall'assuntore all'A.I.M.A. per le successive decisioni, indicandone le cause ed i tempi tecnici necessari al relativo ripristino, fermo restando la facoltà dell'A.I.MA. di valutare la congruità dei tempi indicati.

Qualora, per motivi di incapienza od inagibilità del magazzino indicato dall'A.I.M.A. oppure per contestazione delle condizioni di consegna comunicate, l'assuntore non fosse in grado di prendere in consegna la merce, l'assuntore medesimo ne informa immediatamente l'A.I.M.A. che adotta dirette decisioni sulla presa in consegna.

Art. 6.

La quantità di prodotto offerta in vendita deve, a cura del venditore, essere consegnata franco veicolo magazzino dell'assuntore, non scaricata se alla rinfusa o, se specificata, consegnata alla banchina di detto magazzino.

Alle operazioni di discarica e di entrata della merce in magazzino deve provvedere l'assuntore in presenza del venditore o, in sua assenza, da chi esegue materialmente la consegna e che si intende senz'altro delegato alla consegna medesima.

All'atto dell'arrivo in magazzino, l'assuntore emette la «ricevuta provvisoria» per la quantità di merce scaricata, redatta secondo il modello rimesso dall'A.I.M.A. e procede, in contraddittorio con il venditore o suo delegato, agli accertamenti della quantità, della qualità e delle caratteristiche della merce medesima sulla base delle analisi fisiche e/o chimiche e/o organolettiche prescritte per ciascun prodotto. Per taluni prodotti l'esecuzione di tali analisi può essere obbligatoriamente demandata a pubblici laboratori autorizzati.

In caso di contestazione tra le parti in ordine alla qualità, condizionamento e caratteristiche della merce offerta in vendita, saranno prelevati in contraddittorio tra le parti stesse, gli usuali campioni o, se necessario, a seconda della merce, l'intera partita in contestazione, che verranno rimessi a cura dell'assuntore ad un laboratorio designato dall'A.I.M.A., nei modi precisati nel contratto di assuntoria. I campioni rappresentativi per l'analisi da effettuare in caso di contestazione sono prelevati secondo le norme previste dai metodi ufficiali di analisi per i prodotti agricolo-alimentari approvati dal Ministero per le politiche agricole.

Nel caso in cui la merce non sia conforme ai requisiti di qualità la vendita all'intervento non ha luogo e l'offerente è obbligato a ritirare la merce medesima con pagamento all'assuntore delle spese di entrata e di uscita dal magazzino, nonché delle spese di sosta della merce consegnata. Ove tali spese siano state già pagate dall'A.I.M.A. all'assuntore, quest'ultimo provvede a restituire all'A.I.M.A. le relative somme calcolate ai sensi dell'arti. 7 del reg. CEE 3587/90 della Commissione.

I risultati delle analisi dovranno vincolare le parti e le spese saranno a carico della parte soccombente.

Alle operazioni di entrata ed alla fase del prelevamento dei campioni, ferme restando le competenze in precedenza previste, assiste di norma il personale dell'A.I.M.A. o suoi delegati che attesteranno la conformità alle disposizioni vigenti delle suddette operazioni.

Il verbale, sottoscritto dall'assuntore e dal conferente, dà atto della presenza del personale A.I.M.A. o suoi delegati.

L'AIMA, direttamente o tramite delegati, deve comunque, sul quantitativo di prodotto oggetto di ricevuta provvisoria, effettuare autonomi campionamenti.

Art. 7.

La merce introdotta nel magazzino dell'assuntore è da lui presa definitivamente in carico non appena siano state definite tra le parti la quantità, la qualità, il condizionamento e le caratteristiche della merce medesima.

A tal fine l'assuntore rilascia al venditore una «bolletta di presa in consegna» (composta da tre originali) redatta secondo il modello predisposto dall'A.I.M.A., nella quale debbono risultare indicati: il magazzino e le localizzazioni in cui è avvenuta la consegna con indicazione del preciso indirizzo, la data della consegna, l'intestatario venditore, la quantità, la varietà, le caratteristiche merceologiche, il prezzo di acquisto nelle sue componenti ed il totale con relativa I.V.A.; tale bolletta costituisce il titolo di in base al quale il venditore riscuote il prezzo dovutogli e relativa I.V.A. direttamente dall'A.I.M.A..

Nel caso che il venditore sia soggetto esonerato dall'obbligo di fatturazione, deve apporre apposita dichiarazione sulla bolletta di acquisto.

Nella vendita all'intervento si applica sulle quantità conferite il prezzo di acquisto stabilito nella misura e nelle sue componenti per qualità di prodotto, dalle norme comunitarie e/o nazionali in vigore per la campagna di riferimento ivi comprese le maggiorazioni o detrazioni per le effettive caratteristiche merceologiche del prodotto stesso.

Quando, nei casi previsti dal secondo comma del precedente art. 5, la consegna è effettuata nel centro territoriale designato dall'A.I.M.A., diverso dal centro di intervento indicato nell'offerta e ubicato in un diverso bacino di utenza, si tiene conto, nella liquidazione del prezzo di acquisto, della maggiorazione o della diminuzione delle spese di trasporto intervenute per il venditore, nella misura e secondo le modalità e condizioni indicate nei rispettivi disciplinari.

Il pagamento del prezzo al venditore potrà essere effettuato dall'Azienda solo dopo la presa in carico, da parte dell'assuntore — di cui al primo comma del presente articolo — del prodotto entro i termini stabiliti per ciascun settore merceologico dalle norme e disposizioni comunitarie e/o nazionali.

La fatturazione del prodotto acquistato verra effettuata dal venditore o, se soggetto esonerato dall'obbligo di fatturazione, dall'A.I.M.A. mediante emissione di autofattura con distinta indicazione dell'I.V.A. su presentazione della bolletta di acquisto e, ove prescritto, delle relative bolle di accompagnamento dei beni viaggianti debitamente compilate.

Uno dei tre originali della bolletta di presa in consegna, deve essere trattenuto dall'assuntore presso il magazzino in cui è stato preso in consegna il prodotto.

Art. 8.

L'assuntore del servizio provvede alla buona conservazione del prodotto acquistato dall'A.I.M.A., adottando tutte le misure necessarie per evitare scondizionamento e perdita del prodotto stesso, ed è obbligato a costituire la relativa copertura assicurativa nella misura determinata dal contratto di assuntoria. Egli non risponde però delle perdite quantitative per cali e/o dispersioni, dovute a cause naturali, comprese entro il limite di tolleranza stabilito dalle normative comunitarie e nazionali per ciascun prodotto, nonché delle alterazioni naturali derivanti dal decorrere del tempo, preventivamente comunicate all'Azienda.

La copertura assicurativa del prodotto dovrà essere stipulata, in esclusivo riferimento alle polizze tipo, predisposte per ciascun prodotto dall'A.I.M.A., che provvederà a trasmetterle agli assuntori prima della stipula del contratto di assuntoria.

Non potrà essere stipulato alcun contratto di assuntoria in assenza di regolare polizza sottoscritta dalle parti e redatta in conformità allo schema tipo sopra specificato.

L'assuntore, a dimostrazione della costituzione di copertura assicurativa, dovrà presentare all'A.I.M.A., entro sedici giorni dal termine iniziale per il pagamento del premio, la quietanza di avvenuto pagamento integrale del relativo premio dovuto.

L'esclusivo beneficiario della polizza è l'A.I.M.A. per la parte relativa al prodotto immagazzinato. Ogni danno non riconosciuto dalle compagnie assicuratrici, per qualsivoglia motivo, dovrà essere risarcito dall'assuntore direttamente all'A.I.M.A.

L'assuntore risponde del proprio operato e di quello dei suoi dipendenti per l'espletamento delle funzioni di assuntoria ed a tal fine deve rilasciare idonee garanzie.

Immediatamente dopo l'emissione della bolletta di presa in consegna, l'assuntore dovrà prestare, a favore dell'A.I.M.A., una garanzia sotto forma di fidejussione bancaria o polizza fidejussoria di valore pari ad una percentuale del corrispettivo valore di acquisto della merce introdotta nel magazzino; detta percentuale verrà determinata, per campagna e per prodotto, dal consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. e, comunque, non potrà essere inferiore al 30% del valore della merce depositata e presa in consegna.

Le quantità acquistate debbono essere custodite nei magazzini impegnati con la convenzione di affidamento del servizio e debbono essere tenute ben sistemate distintamente per varietà di prodotto e per campagna (come riportato nella tab. *A* del regolamento concernente l'Albo degli assuntori), al fine di consentire in ogni momento oltre che l'esecuzione e le razionali misure di buona conservazione del prodotto, l'accertamento quantitativo delle masse ed il controllo periodico dello stato di conservazione del prodotto medesimo.

Alla fine di ciascun quadrimestre della campagna di commercializzazione l'assuntore comunica all'A.I.M.A. le misure poste in essere per assicurare la buona conservazione della merce. Nell'apposita dettagliata relazione sono indicate in particolare le date di svolgimento delle relative operazioni con precisazione, per ciascuna varietà di prodotto, di eventuali residui o scarti risultanti da dette operazioni, del relativo peso e della sistemazione dei medesimi all'interno del magazzino.

Presso ciascun magazzino deve essere istituito dall'assuntore un «registro di carico e scarico» (vidimato dall'A.I.M.A.), distintamente per varietà di prodotto, da tenere costantemente aggiornato, annotandovi tutti i movimenti di entrata e di uscita del prodotto, per quantità, per qualità e caratteristiche merceologiche.

Quando il prodotto è conservato in contenitori, questi saranno contraddistinti da un numero, con indicazione della varietà e della quantità della merce contenuta.

In caso di negligenza o inadempimento nella esecuzione delle razionali operazioni di stoccaggio, tali da compromettere la buona conservazione del prodotto, l'A.I.M.A. potrà procedere oltre che alla sospensione temporanea od alla cancellazione dall'Albo degli assuntori, alla risoluzione in danno della convenzione, con accollo all'inadempiente di tutti i danni.

In tutti i casi in cui l'assuntore non ottempera puntualmente alle istruzioni ricevute per l'accesso della merce o per la riconsegna della stessa, a prescindere dai danni arrecati per i quali l'Azienda si rivarrà in primo luogo sulla fidejussione sopra detta, salvo eventuali conguagli, l'A.I.M.A. ha diritto ad ordinare l'immediato trasferimento di tutta la merce giacente, con costi a carico dell'assuntore.

Art. 9.

La vendita del prodotto acquistato dall'A.I.M.A. e conservato dall'assuntore in esecuzione dell'incarico, è disposta dall'Azienda che ne dà comunicazione all'assuntore, il quale provvederà alla consegna materiale del prodotto stesso, in osservanza delle condizioni e delle modalità stabilite dalla stessa Azienda.

L'assuntore deve segnalare all'A.I.M.A. lo stato di condizionamento del prodotto affinché questa possa disporne razionalmente la vendita e deve osservare le prescrizioni che, a mezzo di ordine di servizio, l'Azienda medesima stabilirà per la identificazione delle partite di merce ai fini della vendita e per ogni altra esigenza commerciale prevista nelle condizioni di vendita.

Le consegne del prodotto ceduto dall'A.I.M.A. sono effettuate alla condizione di merce resa caricata dall'assuntore sul veicolo dell'acquirente alla porta del magazzino di consegna, oppure, per le merci specificate, alla porta di detto magazzino.

Tutte le operazioni relative alla consegna del prodotto fanno carico all'assuntore.

Alle operazioni di consegna del prodotto ferme restando le competenze in precedenza previste assiste di norma il personale dell'A.I.M.A. o suoi delegati che attesteranno la conformità alle disposizioni vigenti delle suddette operazioni. Il verbale, sottoscritto dall'assuntore e dal conferente, dà atto della presenza del personale A.I.M.A. o suoi delegati.

Art. 10.

Per ogni consegna giornaliera all'acquirente l'assuntore deve emettere apposito documento di accompagnamento, per conto dell'A.I.M.A., con riferimento alla fattura di vendita e con le modalità appresso indicate.

Ogni vendita dovrà essere documentata da apposita «fattura» che viene emessa dall'A.I.M.A. conformemente alle vigenti disposizioni sull'I.V.A. e secondo le condizioni di vendita stabilite dall'Azienda stessa.

Il documento accompagnatorio verrà emesso dall'assuntore in conformità all'allegato al contratto di assuntoria, tranne che nei settori del tabacco e dell'alcolevinico, dove risultano in vigore le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472.

Art. 11.

L'assuntore è obbligato a dare dimostrazione dei movimenti di entrata e di uscita di prodotto effettuati nel corso della campagna di commercializzazione secondo le prescrizioni e nei termini che saranno stabiliti dall'A.I.M.A. e riportati nella convenzione.

Entro il giorno 5 di ciascun mese l'assuntore deve trasmettere all'A.I.M.A. copia del registro di carico e scarico contenente le operazioni del mese precedente e la situazione riepilogativa della movimentazione del mese redatti su appositi modelli A.I.M.A. Le movimentazioni devono fare riferimento anche ai quantitativi risultanti dalle ricevute provvisorie.

Per ciascun magazzino, i seguenti atti relativi alle operazioni di acquisto e di vendita del prodotto devono pervenire all'A.I.M.A. non oltre il giorno 10 del mese successivo a quello in cui gli atti medesimi sono stati emessi:

a) un elenco a montanti delle quantità entrate a fronte degli acquisti A.I.M.A. nel corso del mese precedente, con indicazione per ciascuna partita di merce acquistata, della data di consegna della partita stessa, degli estremi della relativa bolletta di acquisto, della qualità, della quantità e dell'importo del controvalore della merce, comprensivo dell'I.V.A. In allegato dovranno essere unite copie delle ricevute provvisorie e delle bollette di presa in consegna richiamate nell'elenco;

b) un elenco delle partite di merce uscite nel corso del mese precedente, con indicazione per ciascuna di esse, nei relativi buoni di ritiro emessi dall'A.I.M.A., della data di uscita dal magazzino, della quantità e qualità della merce (per le merci alla rinfusa può non essere specificata la partita di entrata); in allegato dovranno essere unite copie dei relativi documenti accompagnatori di cui al precedente art. 10 e, quando richieste, copie delle relative bollette di uscita;

c) copia dei registri di carico e scarico relativi al movimento di magazzino verificatosi nel mese precedente;

d) ricevuta provvisoria per il prodotto non definitivamente preso in carico e relative motivazioni.

Detti documenti devono consentire un'identificazione certa dei quantitativi in giacenza alla fine del mese precedente all'invio, tenuto conto in particolare degli acquisti e delle vendite già conclusi, ma riguardanti merci non ancora entrate o uscite dal magazzino. In caso di mancato od intempestivo adempimento di quanto previsto ai pre-

cedenti commi del presente articolo, sarà applicata all'assuntore una penale nella misura che verrà indicata nel contratto di affidamento dell'incarico.

L'assuntore è obbligato a fornire all'A.I.M.A., a richiesta, ulteriori dati statistici e dimostrazioni documentali sull'andamento e sulla conclusione delle operazioni di intervento.

Un resoconto annuale sullo stato delle scorte, redatto sulla base e con le modalità dei rendiconti mensili sopra descritti, deve essere inviato all'A.I.M.A., a cura dell'assuntore, entro il 30 ottobre di ciascun anno per le operazioni svolte dal l° ottobre dell'anno precedente al 30 settembre dell'anno successivo.

Entro il mese successivo a quello di scadenza dei premi delle polizze assicurative l'assuntore è tenuto ad inviare copia delle quietanze effettuate, a conferma dell'avvenuto pagamento.

Art. 12.

All'assuntore è dovuto un compenso riferito al quantitativo di prodotto preso in carico ed effettivamente immagazzinato, nella misura unitaria che sarà stabilita nella convenzione di affidamento in funzione della giacenza del prodotto stesso in magazzino.

All'assuntore sono dovuti altresì compensi omnicomprensivi delle spese di entrata fisica nelle localizzazioni del prodotto acquistato dall'Azienda nonché i compensi omnicomprensivi delle spese di uscita fisica dai magazzini del prodotto ceduto nelle misure unitarie stabilite nel contratto, determinate ai sensi del successivo comma.

L'importo dei predetti compensi verrà determinato in riferimento ai rimborsi effettuati dalla U.E. per i vari prodotti giacenti e regolati da apposita O.C.M., presi come limiti massimi dei relativi importi.

Pertanto le modalità di pagamento dei servizi di assuntoria terranno conto del principio della corresponsione di danaro dopo reso il servizio e, nei casi di acconti per magazzinaggio, gli stessi non potranno superare globalmente il 30% delle tariffe annue calcolate, comunque, sui quantitativi risultati in deposito.

Art. 13.

Il prodotto invenduto al termine della campagna di commercializzazione è trasferito contabilmente alla nuova campagna ed alla ulteriore gestione provvede lo stesso assuntore del servizio, anche per quanto previsto dal precedente art. 8. Sono fatti salvi diversi criteri di rendicontazione da inserire nei contratti di assuntoria.

A mezzo di convenzione aggiuntiva saranno stabiliti gli eventuali adeguamenti dei compensi di cui all'art. 12 con riferimento a quelli fissati per la campagna in corso.

Art. 14.

L'A.I.M.A. può disporre in ogni momento ispezioni e controlli per accertare il regolare ed esatto adempimento dell'incarico affidato all'assuntore. Inoltre, almeno una volta all'anno, l'A.I.M.A. effettuerà i controlli previsti dall'art. 4 del reg. CE n. 2148/96 e per i quali l'assuntore dovrà fornire la massima collaborazione anche per quanto riguarda le attribuzioni specifiche demandategli dall'allegato III allo stesso regolamento.

L'assuntore è responsabile di tutte le discrepanze rilevate tra i quantitativi immagazzinati e le indicazioni contenute nei resoconti, di cui al precedente art. 11, trasmessi all'A.I.M.A. sullo stato delle scorte. Qualora vengano riscontrate mancanze di prodotto e se queste superano il/i limite/i di tolleranza (indicati nelle rispettive convenzioni), tali mancanze vengono totalmente imputate all'assuntore come perdita non identificabile.

Qualora contesti i quantitativi mancanti, l'assuntore può esigere la pesatura o la misurazione del prodotto. In tal caso, le spese relative all'operazione saranno a suo carico; tuttavia se da essa risulti che i quantitativi dichiarati sono effettivamente presenti, oppure che lo scarto non superi il/i limite/i di tolleranza, la spesa di pesatura o di misurazione sono a carico dell'A.I.M.A.

Tutti i documenti contabili e le copie dei verbali redatti nelle ispezioni, limitatamente a quelli per i quali è richiesta anche la firma dell'assuntore, dovranno essere tenuti a disposizione, per le successive ispezioni, presso la sede centrale dell'assuntore e, qualora il magazzino non coincida con questa, anche presso il magazzino stesso.

Nelle singole convenzioni di assuntoria verranno fissate le sanzioni, anche di carattere pecuniario, ivi compresa la sospensione temporanea o la cancellazione dall'albo degli assuntori, connesse a casi di accertate irregolarità o inadempienze.

È vietata qualsiasi forma di subappalto o di affidamento gestionale a terzi delle strutture ed attrezzature di cui ai punti 9) e 10) del cap. III dell'art. 9 del regolamento concernente l'Albo degli assuntori.

È fatto divieto di altre utilizzazioni delle localizzazioni oggetto di convenzione di assuntoria messe a disposizione dell'A.I.M.A., e dalla stessa sigillate, in quanto contenenti prodotto in ammasso pubblico; i sigilli possono essere apposti, tolti e riapposti esclusivamente da personale A.I.M.A. o suoi delegati; tali impropri utilizzi comporteranno il rigetto della domanda o la cancellazione dall'Albo per i soggetti già iscritti, anche nel caso di assenza di prodotto A.I.M.A., qualora non preventivamente autorizzate dall'A.I.M.A. stessa nei casi in cui non si preveda, per l'andamento di mercato, la necessità di conferimento di prodotto in ammasso pubblico.

Nelle convenzioni di assuntoria saranno stabiliti in maniera omogenea per ciascuna categoria merceologica i tempi strettamente necessari per ripristinare la perfetta disponibilità e quindi la utilizzazione da parte dell'A.I.M.A. dei magazzini delle localizzazioni iscritte all'Albo degli assuntori per i quali è stata data in precedenza l'autorizzazione alla utilizzazione da parte dell'assuntore.

Art. 15.

Nel corso della campagna di commercializzazione l'A.I.M.A. impartisce, se necessario, opportune disposizioni affinché l'attività dell'assuntore del servizio si svolga nel pieno rispetto delle norme comunitarie e nazionali.

L'assuntore è tenuto, comunque, a dare esecuzione ai regolamenti comunitari e/o nazionali che dovessero essere emanati nel corso della campagna di commercializzazione, nei tempi dagli stessi stabiliti, anche senza specifiche disposizioni dell'A.I.M.A., dandone però immediata comunicazione all'Azienda medesima.

Art. 16.

I rischi e gli oneri, compresi quelli fiscali, derivanti dall'adempimento delle obbligazioni che sono oggetto delle presenti norme, sono a totale ed esclusivo carico dell'assuntore del servizio, salvo quanto stabilito al primo comma del precedente art. 8, in ordine ai limiti di tolleranza.

99A1203

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 5 dicembre 1998.

Approvazione del modello di regolazione del serbatoio artificiale di Bau Pressiu. Ente gestore ESAF. Autorizzazione alla programmazione dei volumi di risorsa annualmente disponibile. (Ordinanza n. 125).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 1997, con il quale è stato, per ultimo, prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna, sino al 31 dicembre 1998;

Vista la propria ordinanza n. 78 del 18 luglio 1997, con la quale è stato affidato all'Ente autonomo del Flumendosa il compito di provvedere alla predisposizione di uno studio finalizzato alla gestione dei serbatoi artificiali della Sardegna;

Atteso che l'Ente autonomo del Flumendosa ha provveduto all'espletamento del mandato ricevuto redigendo lo studio che si allega alla presente ordinanza, trasmesso con nota n. 7394 del 14 luglio 1998, relativo, tra l'altro, al seguente serbatoio artificiale:

Bau Pressiu;

Atteso che tale studio è stato predisposto con riferimento agli scenari più critici individuati nella serie storica di dati di deflusso relativamente a tale bacino e che, sono stati determinati i volumi annui di risorsa idrica erogabile dallo stesso bacino;

Atteso che, sulla base di tale studio, i quantitativi complessivamente erogabili dal bacino di Bau Pressiu per tutti i comparti di utenza (civile, agricola ed industriale), sul presupposto di preservare, alla fine del triennio, una scorta minima di risorsa idrica pari ad un anno di fabbisogno idropotabile, sono stati definiti in un volume massimo pari a 2,9 Mm^3/anno netti;

Considerato che la commissione scientifica di supporto al commissario governativo di cui all'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/95 nella seduta del 14 luglio, ha preso atto dello studio in argomento predisposto dall'Ente autonomo del Flumendosa;

Vista l'ordinanza n. 113 del 5 dicembre 1998, con la quale è stato approvato lo studio relativo alla gestione dei serbatoi artificiali della Sardegna tra i quali figura il serbatoio di Bau Pressiu;

Ordina:

1. È approvato il modello di regolazione delle risorse idriche disponibili nel serbatoio artificiale di Bau Pressiu:

volume annuo erogabile: 2,9 Mm^3.

2. L'ESAF, ente gestore del bacino in argomento, è autorizzato a programmare i volumi di risorsa idrica, di cui alle premesse, nel rispetto dei quantitativi annualmente erogabili, definiti nel predetto volume massimo pari a 2,9 Mm^3.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di dare immediata attuazione alla presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della regione e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Cagliari, 5 dicembre 1998

Il commissario governativo: PALOMBA

99A1150

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 26 gennaio 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n, 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990 n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;

Vista la nota di indirizzo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 16 giugno 1998;

Vista la delibera del senato accademico del 18 settembre 1998;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 10 dicembre 1998;

Sentito il direttore amministrativo;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

l'art. 5 del titolo III dello statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, relativo al corso di laurea in scienze politiche, è modificato come di seguito riportato:

tra gli insegnamenti annuali obbligatori del biennio propedeutico è inserito l'insegnamento di:

scienza politica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 1999

Il rettore: D'ASCENZO

99A1151

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

Avviso relativo alla avvenuta scadenza del termine per l'attuazione di disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative emanate per conformarsi a direttive comunitarie.

Il giorno 16 febbraio 1999 scade il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva 96/92/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie L - n. 27 del 30 gennaio 1997 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 2ª serie speciale - n. 43 del 9 giugno 1997.

99A1250

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 18 febbraio 1999

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1232
Yen giapponese	134,40
Dracma greca	321,85
Corona danese	7,4348
Corona svedese	8,9275
Sterlina	0,68710
Corona norvegese	8,7385
Corona ceca	37,993
Lira cipriota	0,58069
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	252,06
Zloty polacco	4,2840
Tallero sloveno	189,7714
Franco svizzero	1,5982
Dollaro canadese	1,6760
Dollaro australiano	1,7687
Dollaro neozelandese	2,0842
Rand sudafricano	6,9526

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A1281

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca di registrazione di alcuni presidi medico chirurgici

Con decreto n. 805/R.P.121/D32 del 15 febbraio 1999 è stata revocata, su rinuncia, la registrazione dei sottoindicati presidi medico chirurgici:

COMBAT, registrazione n. 7839;
DIVERSECT, registrazione n. 7838;
JACUTIN SPRAY, registrazione n. 12185;
TABARD 22, registrazione n. 4420;
TABARD 33, registrazione n. 4352;
TABARD 66, registrazione n. 4501;
TABARD 77, registrazione n. 4502;
TABARD 88, registrazione n. 8417;
TABARD SPRAY ANTITARME, registrazione n. 8308.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Cyanamid Italia S.p.a. (attualmente denominata Wyeth Leaderle S.p.a. - Divisione Cyanamid agricoltura).

Con decreto n. 805/R.P.360/D31 del 15 febbraio 1999 sono state revocate, su rinuncia, le registrazioni dei sottoindicati presidi medico chirurgici:

SUPER KING, registrazione n. 6.118;
CANFORA KILLING TARMICIDA SPRAY, registrazione n. 8.482.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Farmol Safca S.p.a.

99A1227

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Purgestol»

Con decreto n. 805/R.M.243/D269 del 15 febbraio 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale:

PURGESTOL, 20 compresse, A.I.C. n. 003160 025.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Blu Cross S.r.l., titolare dell'autorizzazione.

99A1228

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Con decreto n. 805/R.M.362/D270 del 15 febbraio 1999 sono state revocate, su rinuncia, le autorizzazioni all'immissione in commercio delle sottoelencate specialità medicinali:

AMMONIO CLORURO:
sacca plastica flessibile 1500 ml, A.I.C. n. 031537 160;
sacca plastica flessibile 2000 ml, A.I.C. n. 031537 172;
sacca plastica flessibile 2500 ml, A.I.C. n. 031537 184;
sacca plastica flessibile 3000 ml, A.I.C. n. 031537 196;
sacca plastica flessibile 3500 ml, A.I.C. n. 031537 208;
sacca plastica flessibile 4000 ml, A.I.C. n. 031537 210;
sacca plastica flessibile 4500 ml, A.I.C. n. 031537 222;
sacca plastica flessibile 5000 ml, A.I.C. n. 031537 234.

ELETTROLITICA EQUILIBRATA GASTRICA:
fiala 1 ml, A.I.C. n. 031538 010;
fiala 2 ml, A.I.C. n. 031538 022;
fiala 3 ml, A.I.C. n. 031538 034;
fiala 5 ml, A.I.C. n. 031538 046;
fiala 10 ml, A.I.C. n. 031538 059;
fiala 20 ml, A.I.C. n. 031538 061;
sacca plastica flessibile 2500 ml, A.I.C. n. 031538 186;
sacca plastica flessibile 3000 ml, A.I.C. n. 031538 198;
sacca plastica flessibile 3500 ml, A.I.C. n. 031538 200;
sacca plastica flessibile 4000 ml, A.I.C. n. 031538 212;
sacca plastica flessibile 4500 ml, A.I.C. n. 031538 224;
sacca plastica flessibile 5000 ml, A.I.C. n. 031538 236.

ELETTROLITICA EQUILIBRATA GASTRICA CON GLUCOSIO:
10% fiala 1 ml, A.I.C. n. 031542 018;
10% fiala 2 ml, A.I.C. n. 031542 020.
10% fiala 3 ml, A.I.C. n. 031542 032;
10% fiala 5 ml, A.I.C. n. 031542 044;
10% fiala 10 ml, A.I.C. n. 031542 057;
10% fiala 20 ml, A.I.C. n. 031542 069;
10% sacca plastica flessibile 2500 ml, A.I.C. n. 031542 184;
10% sacca plastica flessibile 3000 ml, A.I.C. n. 031542 196;
10% sacca plastica flessibile 3500 ml, A.I.C. n. 031542 208;
10% sacca plastica flessibile 4000 ml, A.I.C. n. 031542 210;
10% sacca plastica flessibile 4500 ml, A.I.C. n. 031542 222;
10% sacca plastica flessibile 5000 ml, A.I.C. n. 031542 234.

ELETTROLITICA EQUILIBRATA PEDIATRICA:
fiala 1 ml, A.I.C. n. 031544 012;
fiala 2 ml, A.I.C. n. 031544 024;
fiala 3 ml, A.I.C. n. 031544 036;
fiala 5 ml, A.I.C. n. 031544 048;
fiala 10 ml, A.I.C. n. 031544 051;
fiala 20 ml, A.I.C. n. 031544 063;
sacca plastica flessibile 2500 ml, A.I.C. n. 031544 188;
sacca plastica flessibile 3000 ml, A.I.C. n. 031544 190;
sacca plastica flessibile 3500 ml, A.I.C. n. 031544 202;
sacca plastica flessibile 4000 ml, A.I.C. n. 031544 214;
sacca plastica flessibile 4500 ml, A.I.C. n. 031544 226;
sacca plastica flessibile 5000 ml, A.I.C. n. 031544 238.

ELETTROLITICA REIDRATANTE:
«I» fiala 1 ml, A.I.C. n. 031545 015;
«I» fiala 2 ml, A.I.C. n. 031545 027;
«I» fiala 3 ml, A.I.C. n. 031545 039;
«I» fiala 5 ml, A.I.C. n. 031545 041;
«I» fiala 10 ml, A.I.C. n. 031545 054;
«I» fiala 20 ml, A.I.C. n. 031545 066;
«I» sacca plastica flessibile 2500 ml, A.I.C. n. 031545 181;
«I» sacca plastica flessibile 3000 ml, A.I.C. n. 031545 193;
«I» sacca plastica flessibile 3500 ml, A.I.C. n. 031545 205;
«I» sacca plastica flessibile 4000 ml, A.I.C. n. 031545 217;
«I» sacca plastica flessibile 4500 ml, A.I.C. n. 031545 229;
«I» sacca plastica flessibile 5000 ml, A.I.C. n. 031545 231;
«II» fiala 1 ml, A.I.C. n. 031545 243;
«II» fiala 2 ml, A.I.C. n. 031545 256;
«II» fiala 3 ml, A.I.C. n. 031545 268;
«II» fiala 5 ml, A.I.C. n. 031545 270;
«II» fiala 10 ml, A.I.C. n. 031545 282;
«II» fiala 20 ml, A.I.C. n. 031545 294;
«II» sacca flessibile 2500 ml, A.I.C. n. 031545 419;
«II» sacca flessibile 3000 ml, A.I.C. n. 031545 421;
«II» sacca flessibile 3500 ml, A.I.C. n. 031545 433;
«II» sacca flessibile 4000 ml, A.I.C. n. 031545 445;
«II» sacca flessibile 4500 ml, A.I.C. n. 031545 458;
«II» sacca flessibile 5000 ml, A.I.C. n. 031545 460;
«III» fiala 1 ml, A.I.C. n. 031545 472;
«III» fiala 2 ml, A.I.C. n. 031545 484;
«III» fiala 3 ml, A.I.C. n. 031545 496;
«III» fiala 5 ml, A.I.C. n. 031545 508;
«III» fiala 10 ml, A.I.C. n. 031545 510;
«III» fiala 20 ml, A.I.C. n. 031545 522;
«III» sacca flessibile 2500 ml, A.I.C. n. 031545 647;
«III» sacca flessibile 3000 ml, A.I.C. n. 031545 650;
«III» sacca flessibile 3500 ml, A.I.C. n. 031545 662;
«III» sacca flessibile 4000 ml, A.I.C. n. 031545 674;
«III» sacca flessibile 4500 ml, A.I.C. n. 031545 686;
«III» sacca flessibile 5000 ml, A.I.C. n. 031545 698.

ELETTROLITICA REIDRATANTE CON GLUCOSIO:
«III» fiala 1 ml, A.I.C. n. 031546 017;
«III» fiala 2 ml, A.I.C. n. 031546 029;
«III» fiala 3 ml, A.I.C. n. 031546 031;
«III» fiala 5 ml, A.I.C. n. 031546 043;
«III» fiala 10 ml, A.I.C. n. 031546 056;
«III» fiala 20 ml, A.I.C. n. 031546 068;
«III» sacca flessibile 2500 ml, A.I.C. n. 031546 183;
«III» sacca flessibile 3000 ml, A.I.C. n. 031546 195;
«III» sacca flessibile 3500 ml, A.I.C. n. 031546 207;
«III» sacca flessibile 4000 ml, A.I.C. n. 031546 219;
«III» sacca flessibile 4500 ml, A.I.C. n. 031546 221;
«III» sacca flessibile 5000 ml, A.I.C. n. 031546 233.

ELETTROLITICA REIDRATANTE CON GLUCOSIO E SODIO GLUCONATO:
fiala 1 ml, A.I.C. n. 031547 019;
fiala 2 ml, A.I.C. n. 031547 021;
fiala 3 ml, A.I.C. n. 031547 033;
fiala 5 ml, A.I.C. n. 031547 045;
fiala 10 ml, A.I.C. n. 031547 058;
fiala 20 ml, A.I.C. n. 031547 060;
sacca flessibile 2500 ml, A.I.C. n. 031547 185;
sacca flessibile 3000 ml, A.I.C. n. 031547 197;
sacca flessibile 3500 ml, A.I.C. n. 031547 209;
sacca flessibile 4000 ml, A.I.C. n. 031547 211;
sacca flessibile 4500 ml, A.I.C. n. 031547 223;
sacca flessibile 5000 ml, A.I.C. n. 031547 235.

ELETTROLITICA SELETTIVA:
fiala 1 ml, A.I.C. n. 031548 011;
fiala 2 ml, A.I.C. n. 031548 023;
fiala 3 ml, A.I.C. n. 031548 035;
fiala 5 ml, A.I.C. n. 031548 047;
fiala 10 ml, A.I.C. n. 031548 050;
fiala 20 ml, A.I.C. n. 031548 062;
sacca flessibile 2500 ml, A.I.C. n. 031548 187;
sacca flessibile 3000 ml, A.I.C. n. 031548 199;
sacca flessibile 3500 ml, A.I.C. n. 031548 201;
sacca flessibile 4000 ml, A.I.C. n. 031548 213;
sacca flessibile 4500 ml, A.I.C. n. 031548 225;
sacca flessibile 5000 ml, A.I.C. n. 031548 237.

ELETTROLITICA BILANCIATA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO:

fiala 1 ml, A.I.C. n. 031549 013;
fiala 2 ml, A.I.C. n. 031549 025;
fiala 3 ml, A.I.C. n. 031549 037;
fiala 5 ml, A.I.C. n. 031549 049;
fiala 10 ml, A.I.C. n. 031549 052;
fiala 20 ml, A.I.C. n. 031549 064;
sacca flessibile 2500 ml, A.I.C. n. 031549 189;
sacca flessibile 3000 ml, A.I.C. n. 031549 191;
sacca flessibile 3500 ml, A.I.C. n. 031549 203;
sacca flessibile 4000 ml, A.I.C. n. 031549 215;
sacca flessibile 4500 ml, A.I.C. n. 031549 227;
sacca flessibile 5000 ml, A.I.C. n. 031549 239.

ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON GLUCOSIO E SODIO GLUCONATO:

fiala 1 ml, A.I.C. n. 031550 015;
fiala 2 ml, A.I.C. n. 031550 027;
fiala 3 ml, A.I.C. n. 031550 039;
fiala 5 ml, A.I.C. n. 031550 041;
fiala 10 ml, A.I.C. n. 031550 054;
fiala 20 ml, A.I.C. n. 031550 066;
sacca flessibile 2500 ml, A.I.C. n. 031550 181;
sacca flessibile 3000 ml, A.I.C. n. 031550 193;
sacca flessibile 3500 ml, A.I.C. n. 031550 205;
sacca flessibile 4000 ml, A.I.C. n. 031550 217;
sacca flessibile 4500 ml, A.I.C. n. 031550 229;
sacca flessibile 5000 ml, A.I.C. n. 031550 231.

ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON GLUCOSIO E SODIO LATTATO:

fiala 1 ml, A.I.C. n. 031551 017;
fiala 2 ml, A.I.C. n. 031551 029;
fiala 3 ml, A.I.C. n. 031551 031;
fiala 5 ml, A.I.C. n. 031551 043;
fiala 10 ml, A.I.C. n. 031551 056;
fiala 20 ml, A.I.C. n. 031551 068;
sacca flessibile 2500 ml, A.I.C. n. 031551 183;
sacca flessibile 3000 ml, A.I.C. n. 031551 195;
sacca flessibile 3500 ml, A.I.C. n. 031551 207;
sacca flessibile 4000 ml, A.I.C. n. 031551 219;
sacca flessibile 4500 ml, A.I.C. n. 031551 221;
sacca flessibile 5000 ml, A.I.C. n. 031551 233.

ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON POTASSIO, GLUCOSIO E SODIO GLUCONATO:

fiala 1 ml, A.I.C. n. 031552 019;
fiala 2 ml, A.I.C. n. 031552 021;
fiala 3 ml, A.I.C. n. 031552 033;
fiala 5 ml, A.I.C. n. 031552 045;
fiala 10 ml, A.I.C. n. 031552 058;
fiala 20 ml, A.I.C. n. 031552 060;
sacca flessibile 2500 ml, A.I.C. n. 031552 185;
sacca flessibile 3000 ml, A.I.C. n. 031552 197;
sacca flessibile 3500 ml, A.I.C. n. 031552 209;
sacca flessibile 4000 ml, A.I.C. n. 031552 211;
sacca flessibile 4500 ml, A.I.C. n. 031552 223;
sacca flessibile 5000 ml, A.I.C. n. 031552 235.

ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON SODIO GLUCONATO:

fiala 1 ml, A.I.C. n. 031553 011;
fiala 2 ml, A.I.C. n. 031553 023;
fiala 3 ml, A.I.C. n. 031553 035;
fiala 5 ml, A.I.C. n. 031553 047;
fiala 10 ml, A.I.C. n. 031553 050;
fiala 20 ml, A.I.C. n. 031553 062;
sacca flessibile 2500 ml, A.I.C. n. 031553 187;
sacca flessibile 3000 ml, A.I.C. n. 031553 199;
sacca flessibile 3500 ml, A.I.C. n. 031553 201;
sacca flessibile 4000 ml, A.I.C. n. 031553 213;
sacca flessibile 4500 ml, A.I.C. n. 031553 225;
sacca flessibile 5000 ml, A.I.C. n. 031553 237.

ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE PH 7,4 CON SODIO GLUCONATO:

fiala 1 ml, A.I.C. n. 031554 013;
fiala 2 ml, A.I.C. n. 031554 025;
fiala 3 ml, A.I.C. n. 031554 037;
fiala 5 ml, A.I.C. n. 031554 049;
fiala 10 ml, A.I.C. n. 031554 052;
fiala 20 ml, A.I.C. n. 031554 064;
sacca flessibile 2500 ml, A.I.C. n. 031554 189;
sacca flessibile 3000 ml, A.I.C. n. 031554 191;
sacca flessibile 3500 ml, A.I.C. n. 031554 203;
sacca flessibile 4000 ml, A.I.C. n. 031554 215;
sacca flessibile 4500 ml, A.I.C. n. 031554 227;
sacca flessibile 5000 ml, A.I.C. n. 031554 239.

GLICEROLO CON SODIO CLORURO:

10% + 0,9% fiala 1 ml, A.I.C. n. 031555 016;
10% + 0,9% fiala 2 ml, A.I.C. n. 031555 028;
10% + 0,9% fiala 3 ml, A.I.C. n. 031555 030;
10% + 0,9% fiala 5 ml, A.I.C. n. 031555 042;
10% + 0,9% fiala 10 ml, A.I.C. n. 031555 055;
10% + 0,9% fiala 20 ml, A.I.C. n. 031555 067;
10% + 0,9% sacca flessibile 2500 ml, A.I.C. n. 031555 182;
10% + 0,9% sacca flessibile 3000 ml, A.I.C. n. 031555 194;
10% + 0,9% sacca flessibile 3500 ml, A.I.C. n. 031555 206;
10% + 0,9% sacca flessibile 4000 ml, A.I.C. n. 031555 218;
10% + 0,9% sacca flessibile 4500 ml, A.I.C. n. 031555 220;
10% + 0,9% sacca flessibile 5000 ml, A.I.C. n. 031555 232.

ELETTROLITICA BILANCIATA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO:

«I» fiala 1 ml, A.I.C. n. 031556 018;
«I» fiala 2 ml, A.I.C. n. 031556 020;
«I» fiala 3 ml, A.I.C. n. 031556 032;
«I» fiala 5 ml, A.I.C. n. 031556 044;
«I» fiala 10 ml, A.I.C. n. 031556 057;
«I» fiala 20 ml, A.I.C. n. 031556 069;
«I» sacca flessibile 2500 ml, A.I.C. n. 031556 184;
«I» sacca flessibile 3000 ml, A.I.C. n. 031556 196;
«I» sacca flessibile 3500 ml, A.I.C. n. 031556 208;
«I» sacca flessibile 4000 ml, A.I.C. n. 031556 210;
«I» sacca flessibile 4500 ml, A.I.C. n. 031556 222;
«I» sacca flessibile 5000 ml, A.I.C. n. 031556 234;

«II» fiale 1 ml, A.I.C. n. 031556 246;
«II» fiale 2 ml, A.I.C. n. 031556 259;
«II» fiale 3 ml, A.I.C. n. 031556 261;
«II» fiale 5 ml, A.I.C. n. 031556 273;
«II» fiale 10 ml, A.I.C. n. 031556 285;
«II» fiale 20 ml, A.I.C. n. 031556 297;
«II» sacca flessibile 2500 ml, A.I.C. n. 031556 412;
«II» sacca flessibile 3000 ml, A.I.C. n. 031556 424;
«II» sacca flessibile 3500 ml, A.I.C. n. 031556 436;
«II» sacca flessibile 4000 ml, A.I.C. n. 031556 448;
«II» sacca flessibile 4500 ml, A.I.C. n. 031556 451;
«II» sacca flessibile 5000 ml, A.I.C. n. 031556 463.

FRUTTOSIO:
5% sacca flessibile 2500 ml, A.I.C. n. 031557 186;
5% sacca flessibile 3000 ml, A.I.C. n. 031557 198;
5% sacca flessibile 3500 ml, A.I.C. n. 031557 200;
5% sacca flessibile 4000 ml, A.I.C. n. 031557 212;
5% sacca flessibile 4500 ml, A.I.C. n. 031557 224;
5% sacca flessibile 5000 ml, A.I.C. n. 031557 236;
10% sacca flessibile 2500 ml, A.I.C. n. 031557 414;
10% sacca flessibile 3000 ml, A.I.C. n. 031557 426;
10% sacca flessibile 3500 ml, A.I.C. n. 031557 438;
10% sacca flessibile 4000 ml, A.I.C. n. 031557 440;
10% sacca flessibile 4500 ml, A.I.C. n. 031557 453;
10% sacca flessibile 5000 ml, A.I.C. n. 031557 465;
20% sacca flessibile 2500 ml, A.I.C. n. 031557 642;
20% sacca flessibile 3000 ml, A.I.C. n. 031557 655;
20% sacca flessibile 3500 ml, A.I.C. n. 031557 667;
20% sacca flessibile 4000 ml, A.I.C. n. 031557 679;
20% sacca flessibile 4500 ml, A.I.C. n. 031557 681;
20% sacca flessibile 5000 ml, A.I.C. n. 031557 693.

GLUCOSIO:
5% sacca flessibile 2500 ml, A.I.C. n. 031558 188;
5% sacca flessibile 3500 ml, A.I.C. n. 031558 202;
5% sacca flessibile 4500 ml, A.I.C. n. 031558 226;
10% sacca flessibile 2500 ml, A.I.C. n. 031558 416;
10% sacca flessibile 3500 ml, A.I.C. n. 031558 430;
10% sacca flessibile 4500 ml, A.I.C. n. 031558 455;
20% sacca flessibile 2500 ml, A.I.C. n. 031558 644;
20% sacca flessibile 3500 ml, A.I.C. n. 031558 669;
20% sacca flessibile 5000 ml, A.I.C. n. 031558 695;
50% sacca flessibile 2500 ml, A.I.C. n. 031558 873;
50% sacca flessibile 3500 ml, A.I.C. n. 031558 897;
50% sacca flessibile 4500 ml, A.I.C. n. 031558 911.

GLUCOSIO:
70% sacca flessibile 3500 ml, A.I.C. n. 031559 139;
70% sacca flessibile 4500 ml, A.I.C. n. 031559 154;
30% sacca flessibile 2500 ml, A.I.C. n. 031559 343;
30% sacca flessibile 3500 ml, A.I.C. n. 031559 368;
30% sacca flessibile 4500 ml, A.I.C. n. 031559 382.

GLUCOSIO E POTASSIO CLORURO:
«III» sacca flessibile 1500 ml, A.I.C. n. 031560 168;
«III» sacca flessibile 2500 ml, A.I.C. n. 031560 182;
«III» sacca flessibile 3500 ml, A.I.C. n. 031560 206;
«III» sacca flessibile 4500 ml, A.I.C. n. 031560 220.

GLUCOSIO E SODIO CLORURO:
«I» sacca 1500 ml, A.I.C. n. 031561 160;
«I» sacca 2500 ml, A.I.C. n. 031561 184;
«I» sacca 3500 ml, A.I.C. n. 031561 208;
«I» sacca 4500 ml, A.I.C. n. 031561 222;
«II» sacca flessibile 2500 ml, A.I.C. n. 031561 412;
«II» sacca flessibile 3500 ml, A.I.C. n. 031561 436;
«II» sacca flessibile 4500 ml, A.I.C. n. 031561 451;
«III» sacca flessibile 3500 ml, A.I.C. n. 031561 665;
«III» sacca flessibile 4500 ml, A.I.C. n. 031561 689.

MANNITOLO:
5% sacca flessibile 1500 ml, A.I.C. n. 031562 162;
5% sacca flessibile 2500 ml, A.I.C. n. 031562 186;
5% sacca flessibile 3500 ml, A.I.C. n. 031562 200;
5% sacca flessibile 4500 ml, A.I.C. n. 031562 224;
10% sacca flessibile 2500 ml, A.I.C. n. 031562 414;
10% sacca flessibile 3500 ml, A.I.C. n. 031562 438;
10% sacca flessibile 4500 ml, A.I.C. n. 031562 453;
18% sacca flessibile 1500 ml, A.I.C. n. 031562 628;
18% sacca flessibile 2500 ml, A.I.C. n. 031562 642;
18% sacca flessibile 3500 ml, A.I.C. n. 031562 667;
18% sacca flessibile 4500 ml, A.I.C. n. 031562 681.

RINGER:
sacca flessibile 2500 ml, A.I.C. n. 031563 188;
sacca flessibile 3000 ml, A.I.C. n. 031563 190;
sacca flessibile 3500 ml, A.I.C. n. 031563 202;
sacca flessibile 4000 ml, A.I.C. n. 031563 214;
sacca flessibile 4500 ml, A.I.C. n. 031563 226;
sacca flessibile 5000 ml, A.I.C. n. 031563 238.

RINGER CON GLUCOSIO:
sacca flessibile 2500 ml, A.I.C. n. 031564 180;
sacca flessibile 3000 ml, A.I.C. n. 031564 192;
sacca flessibile 3500 ml, A.I.C. n. 031564 204;
sacca flessibile 4000 ml, A.I.C. n. 031564 216;
sacca flessibile 4500 ml, A.I.C. n. 031564 228;
sacca flessibile 5000 ml, A.I.C. n. 031564 230.

RINGER ACETATO:
sacca flessibile 2500 ml, A.I.C. n. 031565 183;
sacca flessibile 3000 ml, A.I.C. n. 031565 195;
sacca flessibile 3500 ml, A.I.C. n. 031565 207;
sacca flessibile 4000 ml, A.I.C. n. 031565 219;
sacca flessibile 4500 ml, A.I.C. n. 031565 221;
sacca flessibile 5000 ml, A.I.C. n. 031565 233.

RINGER ACETATO CON GLUCOSIO:
sacca flessibile 2500 ml, A.I.C. n. 031566 185;
sacca flessibile 3000 ml, A.I.C. n. 031566 197;
sacca flessibile 3500 ml, A.I.C. n. 031566 209;
sacca flessibile 4000 ml, A.I.C. n. 031566 211;
sacca flessibile 4500 ml, A.I.C. n. 031566 223;
sacca flessibile 5000 ml, A.I.C. n. 031566 235.

RINGER LATTATO:
sacca flessibile 2500 ml, A.I.C. n. 031567 187;
sacca flessibile 3000 ml, A.I.C. n. 031567 199;
sacca flessibile 3500 ml, A.I.C. n. 031567 201;
sacca flessibile 4000 ml, A.I.C. n. 031567 213;
sacca flessibile 4500 ml, A.I.C. n. 031567 225;
sacca flessibile 5000 ml, A.I.C. n. 031567 237.

RINGER LATTATO CON GLUCOSIO:

sacca flessibile 2500 ml, A.I.C. n. 031568 189;
sacca flessibile 3000 ml, A.I.C. n. 031568 191;
sacca flessibile 3500 ml, A.I.C. n. 031568 203;
sacca flessibile 4000 ml, A.I.C. n. 031568 215;
sacca flessibile 4500 ml, A.I.C. n. 031568 227;
sacca flessibile 5000 ml, A.I.C. n. 031568 239.

SODIO LATTATO:

1,87% sacca flessibile 2500 ml, A.I.C. n. 031572 187;
1,87% sacca flessibile 3000 ml, A.I.C. n. 031572 199;
1,87% sacca flessibile 3500 ml, A.I.C. n. 031572 201;
1,87% sacca flessibile 4000 ml, A.I.C. n. 031572 213;
1,87% sacca flessibile 4500 ml, A.I.C. n. 031572 225;
1,87% sacca flessibile 5000 ml, A.I.C. n. 031572 237;
11,2% sacca flessibile 2500 ml, A.I.C. n. 031572 415;
11,2% sacca flessibile 3000 ml, A.I.C. n. 031572 427;
11,2% sacca flessibile 3500 ml, A.I.C. n. 031572 439;
11,2% sacca flessibile 4000 ml, A.I.C. n. 031572 441;
11,2% sacca flessibile 4500 ml, A.I.C. n. 031572 454;
11,2% sacca flessibile 5000 ml, A.I.C. n. 031572 466.

SODIO TIOSOLFATO:

25% sacca flessibile 1500 ml, A.I.C. n. 031573 165;
25% sacca flessibile 2000 ml, A.I.C. n. 031573 177;
25% sacca flessibile 2500 ml, A.I.C. n. 031573 189;
25% sacca flessibile 3000 ml, A.I.C. n. 031573 191;
25% sacca flessibile 3500 ml, A.I.C. n. 031573 203;
25% sacca flessibile 4000 ml, A.I.C. n. 031573 215;
25% sacca flessibile 4500 ml, A.I.C. n. 031573 227;
25% sacca flessibile 5000 ml, A.I.C. n. 031573 239.

ANTICOAGULANTE ACD:

fiala 1 ml, A.I.C. n. 031574 015;
fiala 2 ml, A.I.C. n. 031574 027;
fiala 3 ml, A.I.C. n. 031574 039;
fiala 5 ml, A.I.C. n. 031574 041;
fiala 10 ml, A.I.C. n. 031574 054;
fiala 20 ml, A.I.C. n. 031574 066;
sacca flessibile 1500 ml, A.I.C. n. 031574 167;
sacca flessibile 2000 ml, A.I.C. n. 031574 179;
sacca flessibile 2500 ml, A.I.C. n. 031574 181;
sacca flessibile 3000 ml, A.I.C. n. 031574 193;
sacca flessibile 3500 ml, A.I.C. n. 031574 205;
sacca flessibile 4000 ml, A.I.C. n. 031574 217;
sacca flessibile 4500 ml, A.I.C. n. 031574 229;
sacca flessibile 5000 ml, A.I.C. n. 031574 231.

ANTICOAGULANTE CPD:

fiala 1 ml, A.I.C. n. 031575 018;
fiala 2 ml, A.I.C. n. 031575 020;
fiala 3 ml, A.I.C. n. 031575 032;
fiala 5 ml, A.I.C. n. 031575 044;
fiala 10 ml, A.I.C. n. 031575 057;
fiala 20 ml, A.I.C. n. 031575 069;
sacca flessibile 1500 ml, A.I.C. n. 031575 160;
sacca flessibile 2000 ml, A.I.C. n. 031575 172;
sacca flessibile 2500 ml, A.I.C. n. 031575 184;
sacca flessibile 3000 ml, A.I.C. n. 031575 196;
sacca flessibile 3500 ml, A.I.C. n. 031575 208;
sacca flessibile 4000 ml, A.I.C. n. 031575 210;
sacca flessibile 4500 ml, A.I.C. n. 031575 222;
sacca flessibile 5000 ml, A.I.C. n. 031575 234.

MANNITOLO E SODIO CLORURO:

sacca flessibile 1500 ml, A.I.C. n. 031576 162;
sacca flessibile 2500 ml, A.I.C. n. 031576 186;
sacca flessibile 3500 ml, A.I.C. n. 031576 200;
sacca flessibile 4500 ml, A.I.C. n. 031576 224.

TAMPONE FOSFATO:

ph 6,8 fiala 1 ml, A.I.C. n. 031577 012;
ph 6,8 fiala 2 ml, A.I.C. n. 031577 024;
ph 6,8 fiala 3 ml, A.I.C. n. 031577 036;
ph 6,8 fiala 5 ml, A.I.C. n. 031577 048;
ph 6,8 fiala 10 ml, A.I.C. n. 031577 051;
ph 6,8 fiala 20 ml, A.I.C. n. 031577 063;
ph 6,8 sacca flessibile 2500 ml, A.I.C. n. 031577 188;
ph 6,8 sacca flessibile 3000 ml, A.I.C. n. 031577 190;
ph 6,8 sacca flessibile 3500 ml, A.I.C. n. 031577 202;
ph 6,8 sacca flessibile 4000 ml, A.I.C. n. 031577 214;
ph 6,8 sacca flessibile 4500 ml, A.I.C. n. 031577 226;
ph 6,8 sacca flessibile 5000 ml, A.I.C. n. 031577 238;
ph 7,0 fiala 1 ml, A.I.C. n. 031577 240;
ph 7,0 fiala 2 ml, A.I.C. n. 031577 253;
ph 7,0 fiala 3 ml, A.I.C. n. 031577 265;
ph 7,0 fiala 5 ml, A.I.C. n. 031577 277;
ph 7,0 fiala 10 ml, A.I.C. n. 031577 289;
ph 7,0 fiala 20 ml, A.I.C. n. 031577 291;
ph 7,0 sacca flessibile 2500 ml, A.I.C. n. 031577 416;
ph 7,0 sacca flessibile 3000 ml, A.I.C. n. 031577 428;
ph 7,0 sacca flessibile 3500 ml, A.I.C. n. 031577 430;
ph 7,0 sacca flessibile 4000 ml, A.I.C. n. 031577 442;
ph 7,0 sacca flessibile 4500 ml, A.I.C. n. 031577 455;
ph 7,0 sacca flessibile 5000 ml, A.I.C. n. 031577 467;
ph 8,0 fiala 1 ml, A.I.C. n. 031577 479;
ph 8,0 fiala 2 ml, A.I.C. n. 031577 481;
ph 8,0 fiala 3 ml, A.I.C. n. 031577 493;
ph 8,0 fiala 5 ml, A.I.C. n. 031577 505;
ph 8,0 fiala 10 ml, A.I.C. n. 031577 517;
ph 8,0 fiala 20 ml, A.I.C. n. 031577 529;
ph 8,0 sacca flessibile 2500 ml, A.I.C. n. 031577 644;
ph 8,0 sacca flessibile 3000 ml, A.I.C. n. 031577 657;
ph 8,0 sacca flessibile 3500 ml, A.I.C. n. 031577 669;
ph 8,0 sacca flessibile 4000 ml, A.I.C. n. 031577 671;
ph 8,0 sacca flessibile 4500 ml, A.I.C. n. 031577 683;
ph 8,0 sacca flessibile 5000 ml, A.I.C. n. 031577 695.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Gobbi Frattini Paolo Giuseppe, titolare delle autorizzazioni.

99A1229

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'interno 30 dicembre 1998, n. 505, concernente: «Regolamento recante modificazione alla disciplina relativa al limite di età per l'accesso al profilo di vigile dell'area operativa-tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 28 del 4 febbraio 1999).

Nel titolo del decreto citato in epigrafe, riportato sia a pag. 2, prima colonna, del sommario, che a pag. 9, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale,* dove è scritto: «Regolamento *recante modificazione alla disciplina* relativa al limite di età per l'accesso al profilo di vigile dell'area operativa-tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», leggasi: «Regolamento *concernente la disciplina* relativa al limite di età per l'accesso al profilo di vigile dell'area operativa-tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

99A1204

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità riguardante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Syntocinon"». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 36 del 13 febbraio 1999).

Nell'avviso citato in epigrafe pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 27, seconda colonna, dove è scritto: «... del decreto n. 21/98 del *19* gennaio 1998 di cambio di titolarità, ...», leggasi: «... del decreto n. 21/98 del *9* gennaio 1998 di cambio di titolarità, ...».

99A1280

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1º gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1º gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1º luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale ..... L. **508.000**
- semestrale ..... L. **289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ..... L. **416.000**
- semestrale ..... L. **231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ..... L. **115.500**
- semestrale ..... L. **69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ..... L. **107.000**
- semestrale ..... L. **70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ..... L. **273.000**
- semestrale ..... L. **150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ..... L. **106.000**
- semestrale ..... L. **68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ..... L. **267.000**
- semestrale ..... L. **145.000**

Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ..... L. **1.097.000**
- semestrale ..... L. **593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ..... L. **982.000**
- semestrale ..... L. **520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**162.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**105.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**474.000**
Abbonamento semestrale	L.	**283.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 167-864035